SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 11 ottobre 2013, n. **161**.

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante l'organizzazione del Ministero per beni e le attività culturali e successive modificazioni;

Visto l'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, ed inoltre la ripartizione del trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364, «Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109»;

Considerata l'esigenza di rendere coerente la disciplina di cui al predetto decreto ministeriale con la vigente normativa e, a tale scopo emanare un nuovo regolamento in sostituzione di quest'ultimo decreto;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 31 luglio 2012, con le Organizzazioni sindacali in ordine alle modalità e ai criteri di ripartizione del predetto fondo;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013;

Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del 2 ottobre 2013, prot. n. DAGL 4.3.13.3/2013/12, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni - di seguito denominato «codice» - e si applica per le attività professionali svolte per la realizzazione di lavori e per la redazione di progetti e di atti di pianificazione comunque denominati a cura del personale dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 90, 91, 92, 93, 202 e 203 del codice.

2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori o pianificazione e per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, nonché al contenimento delle spese tecniche generali, ivi comprese l'assicurazione del personale dell'Amministrazione.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per la attività del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, a livello preliminare, definitivo ed esecutivo, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinario e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni connesse a campagne diagnostiche e le redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera *e)*.

4. Le somme di cui all'articolo 92, comma 6, del codice, sono costituite da una percentuale della tariffa professionale, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

5. Gli incentivi di cui al comma 4 sono riconosciuti per l'attività di pianificazione di qualsiasi livello previsto da specifiche normative, in particolare per la redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, intendendosi per tale atto quello risultante da una attività a valenza territoriale, di norma costituita da tre elaborati consistenti in una parte normativa-prescrittiva, in una parte grafica e in una relazione descrittiva.

Art. 3.

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare:

a) per progetti di importo a base di gara fino ad euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;

b) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,9%;

c) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 ed euro 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;

d) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 ed euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,7%;

e) per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%.

2. La riduzione dell'incentivo di cui al comma 1 si applica alla parte risultante dalla differenza tra il massimo delle cifre stabilite.

3. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

5. Per ogni singolo atto di pianificazione di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è determinato dal competente direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, nel rispetto di quanto previsto dalla tariffa professionale e in relazione al grado di complessità dell'atto, fermo restando le determinazioni a livello centrale in sede di approvazione della programmazione ordinaria dei lavori pubblici.

Art. 4.

Conferimento degli incarichi e individuazione del personale per la ripartizione dell'incentivo

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del codice sono conferiti con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione.

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 deve riportare l'importo posto a base di gara dei lavori da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo e su indicazione del responsabile del procedimento; il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, o della redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento.

4. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice:

a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;

b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;

c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonché di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) il personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, che provvede a redigere, su disposizione dei tecnici incaricati della

citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo ivi compresi disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera *f)*, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività' del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;

h) il personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. L'atto di conferimento dell'incarico per gli atti di pianificazione comunque denominati di cui al presente articolo, deve riportare i parametri di valutazione sulla base dei quali è determinato l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare, l'elenco nominativo del personale dell'Amministrazione incaricato della progettazione e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

6. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, di cui all'articolo 92, comma 6, del codice:

a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;

b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;

c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo, nonché di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) il personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera *f)*, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;

h) il personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 5.

Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice è operata dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma 2 e, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

a) dal 5% al 10% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;

b) dal 15% al 35% al personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;

c) dal 5% al 15% al personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

d) dal 15% al 35% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;

e) dal 5% al 15% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonché di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) dal 5% al 20% personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) dal 5% al 15% al personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera *f)*, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;

h) dallo 0,5% al 2% al personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. È possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarità del progetto: nel caso in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici ivi compresi impianti - strutture - studi - prove;

b) accertamenti e indagini: nel caso di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: nel caso di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: nel caso di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

5. La ripartizione dell'incentivo per le attività di cui all'articolo 92, comma 6, del codice è operata, su proposta del responsabile unico del procedimento, dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa territoriale, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma 6 e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

6. L'incentivo di cui al comma 5 è attribuito secondo la seguente ripartizione:

a) dal 5% al 10% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;

b) dal 15% al 35% al personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;

c) dal 5% al 15% al personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

d) dal 15% al 35% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;

e) dal 5% al 15% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonché di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) dal 5% al 20% al personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) dal 5% al 15% al personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera *f)*, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;

h) dallo 0,5% al 2% personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 6.

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, parametrato ad un coefficiente pari a 100 per l'espletamento dei tre livelli di progettazione, è determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale dell'Amministrazione alla redazione del progetto qualora si tratti di incarichi affidati congiuntamente anche a tecnici esterni. Nel caso di progettazioni redatte interamente da personale dell'Amministrazione, il compenso è così determinato:

a) 20% per il progetto preliminare;

b) 50% per il progetto definitivo;

c) 30% per il progetto esecutivo.

2. Al personale che ha partecipato all'intera progettazione è attribuito un incentivo pari al 100%. Per il progetto preliminare posto a base di gara e/o affidamento l'aliquota è determinata nel 30%. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 60%. Per

i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengono affidate a tecnici esterni all'Amministrazione, l'importo dell'incentivo è determinato proporzionalmente all'impegno del personale dell'Amministrazione valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

Art. 7.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8.

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale dell'Amministrazione, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera *e)*, del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo e ove già corrisposto, il dirigente di cui all'articolo 9, comma 1 procede al recupero.

2. L'incentivo in questione comunque è ridotto dal dirigente di cui all'articolo 9, comma 1, previo contraddittorio con le parti interessate, in misura proporzionale nel caso:

a) di modifica o revoca dell'incarico, tenuto conto dei lavori eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell'incarico;

b) di lavori che non siano stati eseguiti per ragioni indipendenti da errori od omissioni progettuali, pur essendo stata redatta la progettazione.

3. Il dirigente di cui all'articolo 9, comma 1, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato.

Art. 9.

Corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura relativa alla realizzazione dei lavori e per la redazione dell'atto di pianificazione, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Il dirigente provvede ad effettuare apposita informativa preventiva e successiva alle Organizzazioni sindacali in sede decentrata integrativa territoriale in merito alla ripartizione e all'erogazione degli incentivi corrisposti al personale, ai sensi dell'articolo 92 del codice.

Art. 10.

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

a) l'indicazione dei progetti e delle attività di pianificazione affidate nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara e/o affidamento e l'importo della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione;

b) l'importo degli incentivi liquidati nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione nonché i nominativi dei destinatari;

c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati e nelle attività di pianificazione svolte, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale dell'Amministrazione incaricato.

2. La relazione e gli elementi di conoscenza di cui al comma 1, sono resi pubblici attraverso il sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicate alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e per i quali siano state accantonate le relative risorse.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 ottobre 2013

Il Ministro: BRAY

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 351

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233 recante (Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2007, n. 291.

Il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, è il seguente:

"Art. 92. *Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti* — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

7-*bis*. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.".

Il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n.364 (Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2001, n. 232.

Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

"Art. 17. *Regolamenti.* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note alle premesse.

Il testo degli articoli 90, 91, 92, 93, 202 e 203 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

"Art. 90. *Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici* — 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

f-*bis*) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d), e), f),* f-*bis*) e *h)* ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.

2. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera *a)*, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d), e), f)*, f-*bis*), *g)* e *h)*, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti."

"Art. 91. *Procedure di affidamento* — 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-*bis*, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-*bis*, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d), e), f)*, f-*bis*), *g)* e *h)* dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.

L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera *f)*, che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice."

"Art. 92. *Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti* — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale

effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

7-*bis*. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento."

"Art. 93. *Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994)* — 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327."

"Art. 202. *Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie* — 1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo 198, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.

3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione pre-

liminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.

7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e all'esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi."

"Art. 203. *Progettazione* — 1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.

3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.

3-*bis*. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.

3-*ter*. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative;

b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.

4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.".

Note all'art. 2:

Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note all'articolo 1.

Il testo dell'articolo 253 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

"Art.253. *Norme transitorie* — 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

1-*bis*. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) articolo 49, comma 10;

c) articolo 58;

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-*ter*. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007.

1-*quater*. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

1-*quinquies*. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere *g)* e g-*bis)* entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.

3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

4. In relazione all'art. 8:

a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorità già nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice è prorogato di un anno.

6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporrà l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *g)* e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

9-*bis*. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera *b)*, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2015, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con le vigenti modalità.

12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.

13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di compatibilità con il presente codice.

14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

15-*bis*. In relazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 91, fino al 31 dicembre 2015 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.

18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.

19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.

20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera *a)* del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

20-*bis*. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 28.

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all' articolo 6, comma 11, e all' articolo 40, comma 4, lettera *g)*.

22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:

a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;

b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice.

Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.

23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio

2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

23-*bis*. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.

24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.

26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 155, comma 1, lettera *a)*, le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera *a)*, le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera *b)*, inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.

26-*bis*. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.

27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):

a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:

a.1) articolo 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;

a.2) titolo III, capo II - La progettazione;

a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;

b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;

c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002;

d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176;

e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 185;

f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;

complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione;

g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;

h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti;

i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;

l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;

m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;

n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera *b)*, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in

vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.

28. Il regolamento di cui all'articolo 196 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. È tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.

30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

31. In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.

33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 7.

34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:

a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-*sexies* del citato decreto-legge n. 35 del 2005;

c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice;

d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. È salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.

35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera *h)* dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.".

Il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n.101 è il seguente:

"Art. 98. *Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori* — 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all' allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all' allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.".

Il testo dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2010, n.288, è il seguente:

"Art. 247. *Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale* — 1. Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi:

a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

c) nei casi di lavori di scavo archeologico:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

3) Alle procedure di affidamento dell'attività di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresì, assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2.

4) Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.".

Note all'art. 5:

Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 si veda nelle note all'articolo 1.

Per il testo del comma 16 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 si veda nelle note all'articolo 4.

Per il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, si veda nelle note all'articolo 4.

Per il testo dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, si veda nelle note all'articolo 4.

Note all'art. 7:

Il testo dell'articolo 141 del citato decreto legislativo n.163 del 2006 è il seguente:

"Art. 141. *Collaudo dei lavori pubblici* — 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere *b)* e *c)*;

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

10-*bis*. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.".

Note all'art. 8:

Il testo dell'articolo 132 del citato decreto legislativon.163 del 2006è il seguente:

"Art. 132. *Varianti in corso d'opera* — 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera *e)*. Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *e)*, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.".

Note all'art. 9:

Per il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

Per il testo dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 si veda nelle note all'articolo 5.

Per i riferimenti al decreto ministeriale 31 luglio 2001, n.364, si veda nelle note alle premesse.

14G00010

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Albenga e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Albenga (Savona);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albenga (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Montella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albenga (Savona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 novembre 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Savona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 novembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albenga (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Montella.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00430

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Mariano Comense e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mariano Comense (Como);

Viste le dimissioni rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mariano Comense (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Corrado Conforto Galli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mariano Comense (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 dicembre 2013.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di quattro consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 dicembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mariano Comense (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Corrado Conforto Galli.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggio Bustone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Poggio Bustone (Rieti);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggio Bustone (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lorella Gallone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Poggio Bustone (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 novembre 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 novembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggio Bustone (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lorella Gallone.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00432

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2014.

Integrazione delle risorse stanziate per l'eccezionale ondata di maltempo che nel mese di novembre 2013 ha colpito il territorio della regione autonoma della Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei ministri nella riunione del 17 gennaio 2014;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nel mese di novembre 2013 il territorio della regione autonoma della Sardegna è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse ed eccezionali precipitazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle citate avversità atmosferiche;

Visto il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, i cui oneri quantificati, nel comma 10 del richiamato decreto-legge, in 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 sono posti a carico delle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile del 20 novembre 2013, n. 122;

Vista la nota del Capo del dipartimento della protezione civile del 16 gennaio 2014, con la quale è stato rappresentato che risorse stanziate con la richiamata delibera del 19 novembre 2013, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n.122 del 20 novembre 2013, risultano già interamente impiegate per l'attuazione del piano degli interventi adottato dal Commissario delegato in data 13 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 5, della citata ordinanza, approvato e reso esecutivo in data 24 dicembre 2013.

Ravvisata l'esigenza di stanziare la somma di 3,2 milioni di euro al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, al fine di dare attuazione all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 si provvede nel limite massimo di 3,2 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità. Tale somma è versata sulla contabilità speciale intesta al Commissario delegato, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 122/2013.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2014

Il Presidente: LETTA

14A00402

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 521 dell'8 gennaio 2014, che ha disposto per il 14 gennaio 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 521 dell'8 gennaio 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari allo 0,735%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,260.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente allo 0,489% e all'1,731%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00622

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2014.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero, alla data del 31 dicembre 2013.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2013;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2013, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.430.873;

America Meridionale: 1.396.264;

America Settentrionale e Centrale: 408.860;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 246.118.

La tabella degli Stati e Territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro degli affari esteri
BONINO

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia):

ALBANIA ANDORRA ANGUILLA ARUBA ATOLLO DI CLIPPERTON AUSTRIA BELGIO BERMUDA BIELORUSSIA BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CIPRO CROAZIA CURACAO DANIMARCA DOMINIO DI GIBILTERRA ESTONIA FEDERAZIONE RUSSA FINLANDIA FRANCIA GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI GERMANIA GRECIA GROENLANDIA GUERNSEY GUYANA FRANCESE IRLANDA ISLANDA ISOLE CAYMAN ISOLA DELLA MARTINICA ISOLA DELLA RIUNIONE ISOLA DI GUADALUPA ISOLA DI MAN ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA ISOLE FAER OER ISOLE FALKLAND	ISOLE PITCAIRN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE WALLIS E FUTUNA JERSEY KOSOVO LETTONIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA MAYOTTE MOLDOVA MONACO MONTENEGRO MONTSERRAT NORVEGIA PAESI BASSI POLINESIA FRANCESE POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA REPUBBLICA DI MACEDONIA REPUBBLICA DI SERBIA ROMANIA SAINT BARTHELEMY SAINT MARTIN SAINT PIERRE E MIQUELON SAN MARINO SANT'ELENA SINT MAARTEN SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA STATO CITTA' DEL VATICANO SVEZIA SVIZZERA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO TURCHIA UCRAINA UNGHERIA

AMERICHE

America Meridionale	America Settentrionale e Centrale	
ARGENTINA BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU' SURINAME TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA	ANTIGUA E BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE CANADA COSTARICA CUBA DOMINICA EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HAITI HONDURAS	MESSICO NICARAGUA PANAMA REPUBBLICA DOMINICANA SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN ALGERIA ANGOLA ARABIA SAUDITA ARMENIA ATOLLO DI NIUE AUSTRALIA AZERBAIGIAN BAHREIN BANGLADESH BENIN BHUTAN BOTSWANA BRUNEI BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN CAPO VERDE CIAD COMORE CONGO COREA COSTA D'AVORIO EGITTO EMIRATI ARABI UNITI ERITREA ETIOPIA FIGI FILIPPINE GABON GAMBIA GEORGIA GERUSALEMME GHANA GIAPPONE GIBUTI GIORDANIA GUINEA GUINEA BISSAU	GUINEA EQUATORIALE INDIA INDONESIA IRAN IRAQ ISOLE COOK ISOLE MARSHALL ISOLE SALOMONE ISRAELE KAZAKHSTAN KENYA KIRGHIZISTAN KIRIBATI KUWAIT LAOS LESOTHO LIBANO LIBERIA LIBIA MADAGASCAR MALAWI MALAYSIA MALDIVE MALI MAROCCO MAURITANIA MAURITIUS MONGOLIA MOZAMBICO MYANMAR NAMIBIA NAURU NEPAL NIGER NIGERIA NUOVA ZELANDA OMAN PAKISTAN	PALAU PAPUA NUOVA GUINEA QATAR REPUBBLICA CENTRAFRICANA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO REPUBBLICA POPOLARE CINESE REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA RUANDA SAMOA SAO TOME' E PRINCIPE SENEGAL SEYCHELLES SIERRA LEONE SINGAPORE SIRIA SOMALIA SRI LANKA STATI FEDERATI DI MICRONESIA SUD AFRICA SUDAN SUD SUDAN SWAZILAND TAGIKISTAN TAIWAN TANZANIA TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE THAILANDIA TIMOR ORIENTALE TOGO TONGA TUNISIA TURKMENISTAN TUVALU UGANDA UZBEKISTAN VANUATU VIETNAM YEMEN ZAMBIA ZIMBABWE

14A00632

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 gennaio 2014.

Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi. (Decreto n. 21).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera *a)*;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5 comma 1 lettera *b)* e dell'articolo 5 comma 4 lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Visto il DPCM del 12 dicembre 2012 concernente "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. *a)* del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91".

Vista la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (COFOG) secondo il Sistema europeo dei conti SEC95;

Visto il parere della CRUI reso in data 10 dicembre 2012;

Ritenuto necessario definire missioni e programmi che, tenendo conto delle necessarie specificità del sistema universitario, siano coerenti con la classificazione funzionale individuata dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;

Ritenuto necessario fornire principi generali di classificazione delle spese per missioni e programmi e criteri specifici di classificazione delle spese destinate congiuntamente a diversi programmi;

Ritenuto necessario avviare tempestivamente una fase sperimentale nella quale verificare gli effetti dell'applicazione del presente decreto;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito università, sono tenute alla classificazione delle spese per missioni e programmi con le modalità definite dal presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano sperimentalmente per l'esercizio finanziario 2014 e restano, comunque, in vigore sino all'emanazione di un successivo decreto integrativo e correttivo, coerente al piano dei conti di cui all'articolo 6 decreto interministeriale MIUR-MEF "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università".

Art. 2.

Missioni e Programmi

1. Le spese delle università sono classificate sulla base delle seguenti missioni e programmi, per i quali è individuata la corrispondenza con la classificazione COFOG di II livello, in coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili":

Missioni	Programmi	Classificazione COFOG (II livello)	Definizione COFOG (II livello)
Ricerca e Innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici
		07.5	R&S per la sanità
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	09.4	Istruzione superiore
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione
Tutela della salute	Assistenza in materia sanitaria	07.3	Servizi ospedalieri
	Assistenza in materia veterinaria	07.4	Servizi di sanità pubblica
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	09.8	Istruzione non altrove classificato
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	09.8	Istruzione non altrove classificato
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	09.8	Istruzione non altrove classificato

Art. 3.

Principi di classificazione

1. A ciascun programma sono imputate tutte le spese che, sulla base del piano dei conti e dei criteri generali di cui all'articolo 4, risultano direttamente riconducibili allo stesso.

2. Le spese destinate congiuntamente a diversi programmi sono imputate ad ogni singolo programma attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica, sulla base dei criteri specifici di classificazione di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Criteri generali di classificazione

1. Al programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" sono imputate le spese relative a:

a) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall'articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell'attività didattica stipulati ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le spese relative ai collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di scambio di cui all'articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) borse di studio di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 3, ivi incluse borse perfezionamento all'estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi;

c) altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

2. Al programma "Diritto allo studio nell'istruzione universitaria" sono imputate le spese sostenute dalle università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il sostegno alle attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti, nonché le spese relative all'acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze universitarie, ivi incluse le relative utenze.

3. Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'ateneo.

4. Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate le spese relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. In particolare, confluiscono in tale programma tutte le spese per ricerca scientifica e tecnologica applicata dell'area medica, corrispondenti alla classificazione COFOG di II livello "R&S per la sanità", e tutte le spese relative ad altre aree di ricerca ivi incluse quelle relative a personale a tempo determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono alla classificazione COFOG di II livello "R&S per gli affari economici". Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate anche le spese sostenute per attività conto terzi di ricerca, di consulenza e su convenzioni di ricerca, incluse le spese per la retribuzione del personale di ruolo.

5. Al programma "Indirizzo politico" sono imputate le spese relative alle indennità di carica, i gettoni e i compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le altre spese direttamente correlate.

6. Al programma "Fondi da assegnare" sono imputate, in sede di previsione, le eventuali spese relative a fondi che sono destinati a finalità non riconducibili a specifici programmi e che saranno indicati successivamente in quanto l'attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti che saranno adottati in corso di gestione.

7. Al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni" sono imputate le spese per lo svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi.

Art. 5.

Criteri specifici di classificazione

1. Le spese per assegni fissi dei professori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma "Sistema universitario e formazione post universitaria" ed al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Le spese per assegni fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma "Sistema universitario e formazione post universitaria"ed al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto dagli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Le spese per assegni fissi dei professori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia sanitaria", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia sanitaria" tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Le spese per assegni fissi dei professori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia veterinaria", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia veterinaria", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7. Le spese per il direttore generale, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni, formazione e mensa, sono imputate al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni".

8. Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, sono imputate ai singoli programmi tenendo conto dell'attività svolta presso le strutture di afferenza. Pertanto, a titolo esemplificativo, le spese per il personale tecnico-amministrativo afferente ai dipartimenti sono imputate, in relazione all'effettiva attività svolta, al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e/o "Sistema universitario e formazione post universitaria".

Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, che presta servizio presso strutture dell'amministrazione, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, qualora non siano direttamente correlate ai singoli programmi, sono imputate al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni".

Con lo stesso criterio vano imputati i costi di stage e tirocini formativi a supporto dell'attività dell'ateneo, nonché i costi di collaborazione e consulenze tecniche, informatiche e gestionali.

9. Le spese relative all'acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi dei mutui, nonché le relative utenze, sono imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione d'uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati.

10. Le spese relative all'acquisizione dei servizi, all'acquisto attrezzature, macchinari, materiale di consumo e laboratorio o similari, sono imputate a ciascun programma tenendo conto della destinazione d'uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2014

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CARROZZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

14A00436

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2014.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario REGENT 500 FS, contenente la sostanza attiva fipronil.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che la sostanza attiva fipronil è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed ora è confluita nell'allegato del reg. (CE) n. 540/2011 in quanto considerate approvata ai sensi del reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e fipronil, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;

Visto il decreto dirigenziale 25 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 29 giugno 2013, relativo alla «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fipronil»;

Considerato che il suddetto decreto prevedeva l'acquisizione del parere tecnico dell'EFSA riguardo al rischio di esposizione delle api nei confronti delle sostanze attive fipronil, tramite la valutazione di studi condotti specificatamente su detta sostanza attiva;

Considerato che l'EFSA ha concluso il 27 maggio 2013 la valutazione identificando un rischio di esposizione delle api alla sostanza attiva fipronil;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione europea che modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e vieta l'uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva;

Visto che in particolare il suddetto regolamento prevede de autorizza solo gli usi come insetticida nel trattamento delle sementi in serra nonché la sementi di porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica da seminare in campo e da raccogliere prima della fioritura;

Visto il prodotto fitosanitario Regent 500 FS (reg. n. 9745) dell'Impresa Basf Italia S.p.a., contenente la sostanza attiva fipronil, autorizzato come conciante delle sementi di mais e girasole;

Decreta:

1. È revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Regent 500 FS (reg. n. 9745) dell'Impresa Basf Italia S.p.a. contenente la sostanza attiva fipronil e impiegato come conciante delle sementi di mais e girasole.

2. Non è previsto un periodo di smaltimento scorte per il suddetto prodotto fitosanitario considerato che risulta sospeso, dal 20 settembre 2008, con decreto dirigenziale 17 settembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alle Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione.

Roma, 13 gennaio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

14A00490

DECRETO 13 gennaio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario RAJAH, contenente la sostanza attiva bromoxynil.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 dei Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Rajah a base della sostanza attiva bromoxynil, come erbicida selettivo di post-emergenza, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Viste le note, di cui l'ultima del 22 novembre 2013, con le quali è stato richiesto all'Impresa Nufarm Italia S.r.l. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto Rajah;

Vista la nota con la quale l'Impresa Nufarm Italia S.r.l., ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Rajah;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Viale Luigi Majno 17/A Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Rajah, a base della sostanza attiva bromoxynil, come erbicida selettivo di post-emergenza, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario Rajah è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20 ed è preparato nello stabilimento dell'Impresa Nufarm SAS - 27600 - Gaillon (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15829.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RAJAH

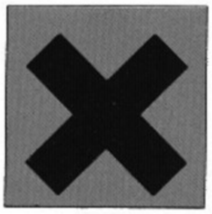
Erbicida selettivo di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale, triticale.
Tipo di formulazione: emulsione concentrata

RAJAH
Composizione
Bromoxynil **g 22,4** (= **235 g/l**)
sottoforma di bromoxynil ottanoato g 32,6 (=342 g/l)

Solvente contenente nafta petrolio aromatico, n° CAS [64742-94-5]

Coformulanti quanto basta a 100 grammi


PERICOLOSO PER L'AMBIENTE


NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione ed ingestione. Può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione. Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A - Milano
sede amministrativa: Via Guelfa, 5 - Bologna. Telefono 051 0394022

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Nufarm SAS – 27600 – Gaillon – FRANCE

Registrazione N° XXXXX del XX.XX.XXXX del Ministero della Salute
Contenuto netto: litri 1 - 5 – 10 - 20
Partita N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare bene il contenitore vuoto prima dello smaltimento. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non operare contro vento. Durante il caricamento e miscelamento indossare guanti e visiera per sostanze chimiche. Durante l'applicazione indossare casco con visiera, guanti e tuta con calzari. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non rientrare nella zona trattata per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare una fascia di rispetto di 20 metri dai corpi idrici superficiali.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dalla zona non coltivata.
Per proteggere gli artropodi utili, non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Bromoxynil: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma. **Terapia**: l'ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

Rimuovere la persona dalla zona contaminata. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare gli occhi per 15 minuti con abbondante uso d'acqua, rimuovere sempre le lenti. Lavare la pelle con molta acqua e sapone e senza strofinare. Non somministrare mai nulla per via orale.
In caso di ingestione, NON provocare il vomito. Attenzione: rischio di polmonite chimica per inalazione. Mantenere il paziente a riposo. Mantenere la temperatura corporea. Controllare la respirazione. Se necessario, fare respirazione artificiale. Controllare gli elettroliti. Può causare anomalie cardiache. Se la persona è incosciente, sdraiarla sul fianco con la testa più bassa rispetto al resto del corpo e le ginocchia piegate. Trasportare l'intossicato in ospedale e, se possibile, prendere l'etichetta o il contenitore.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
RAJAH è un erbicida di post-emergenza precoce che agisce per contatto e per assorbimento fogliare su infestanti dicotiledoni presenti all'applicazione, non svolge azione residuale e non è traslocato all'interno della pianta.
Efficacia del prodotto
Malerbe sensibili:
Camomilla selvatica *(Matricaria camomilla)*, **Papavero** *(Papaver roheas)*, **Senape selvatica** *(Sìnapis arvensis)*.
Malerbe mediamente sensibili:
Correggiola *(Polygonum aviculare)*, **Fumaria** *(Fumaria officinalis)*, **Veronica** *(Veronica spp.)*.

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE, TRITICALE
Epoca d'impiego: applicare RAJAH a partire dallo stadio della coltura di 3 foglie fino alla fine dell'accestimento / inizio levata, alla dose di **1 - 1,5 litri per ettaro.**

La dose maggiore deve essere utilizzata in caso di forti infestazioni o con infestanti ben sviluppate o meno sensibili. Applicare la dose ridotta con malerbe nelle prime fasi vegetative e prima che siano ricoperte dalla coltura.
Volume d'irrorazione: 200-300 L/ha

EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ALL'ANNO

COMPATIBILITÀ
RAJAH non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

FITOTOSSICITÀ
RAJAH non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Le attrezzature impiegate per il trattamento devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Non richiesto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13 GEN. 2014

14A00491

DECRETO 17 gennaio 2014.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario TEBPRO, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 7 dicembre 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 30 dicembre 2013, con cui l'Impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk (UK) - Cedar House, 41 - Thorpe Road ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto PROSARO, ivi registrato al n. 12263 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Limited, con sede legale in Cambridge (UK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento PROSARO autorizzato in Italia al n. 13386 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa AgChem Access Ltd ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome TEBPRO;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2018, all'Impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk (UK), il permesso n. 15815 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato TEBPRO, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 12263 con la con la denominazione PROSARO.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 100-250-500, l 1-2-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi dell'Art. 52 del Reg. CE 1107/2009

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TEBPRO

Fungicida sistemico per frumento e orzo
Concentrato Emulsionabile (EC)

TEBPRO - Composizione
Protioconazolo puro…………..125 g/l
Tebuconazolo puro……………125 g/l
Coformulanti qb a 100 g
Contiene N,N-dimetildecanamide.
Contiene protioconazolo: può provocare una reazione allergica.



Titolare della registrazione:
Bayer CropScience Limited,
230 Cambridge Science Park
Milton Road, Cambridge CB4 0WB



Registrazione n. 12263

Importato dal Regno Unito da:
AgChemAccess Ltd. Cedar House, Thorpe Road,
Norwich Norfolk (UK)
Tel +448454599413/+441603306980

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Micromix Plant Health Ltd. - Coachgap lane, Nottingham, (UK)

Reg. n. 15815 del 17/01/2017

Taglie: 100-250-500 ml / 1-2-5-10 L

Partita n:

Frasi di rischio Irritante per la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: protioconazolo 12,7%, tebuconazolo 12,7 %, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Protioconazolo: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Tebuconazolo: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Frumento (duro/tenero): intervenire alla dose di 1 litro per ettaro contro Fusariosi (*Fusarium* spp.), Ruggini (*Puccinia* spp.), Septoria (*Septoria* spp.) e Oidio (*Erysiphe graminis*) effettuando uno-due trattamenti da inizio levata alla fioritura. Contro le fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) intervenire con un trattamento da fine spigatura a fioritura.
Orzo: intervenire alla dose di 1 litro per ettaro contro Elmintosporiosi (*Helminthosporium* spp.), oidio (*Erysiphe graminis f.* sp. hordei) e ruggine (*Puccinia hordei*), effettuando uno-due trattamenti da inizio levata alla fioritura.
MODALITA' DI IMPIEGO
Non effettuare più di 2 trattamenti l'anno con un intervallo minimo di 14 giorni tra un trattamento e il successivo.
Attenzione: durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto utilizzare tuta standard, guanti e maschera; durante l'applicazione utilizzare tuta standard e guanti.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti a fine fioritura per frumento e orzo.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17/01/2014

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Art. 52 del Reg. CE 1107/2009

TEBPRO

FUNGICIDA SISTEMICO PER FRUMENTO E ORZO
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

TEBPRO - Composizione
100 g di prodotto contengono
Protioconazolo puro………………..125 g/l
Tebuconazolo puro…………………125 g/l
Coformulanti q.b. a . . . .….100 g



Contiene N,N-dimetildecanamide. Contiene protioconazolo: può provocare una reazione allergica

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience Limited,
230 Cambridge Science Park
Milton Road, Cambridge CB4 0WB

Registrazione n. 12263



Importato dal Regno Unito da:
AgChemAccess Ltd. Cedar House, Thorpe Road,
Norwich Norfolk (UK)
Tel +448454599413/+441603306980

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Micromix Plant Health Ltd. - Coachgap lane, Nottingham, (UK)
Reg. n. 15815 del 17/01/2014

Taglie: 100 ml

Partita n. :

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: protioconazolo 12,7%, tebuconazolo 12,7 %, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Protioconazolo: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Tebuconazolo: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale de 17/01/2014

14A00443

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2013.

Modifica all'articolo 12 del decreto 1º febbraio 2013 in materia di diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale è stato dato recepimento alla menzionata direttiva;

Visto il comma 9 del citato articolo, nel quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, al fine di assicurare la massima diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti, vengono adottate le direttive contenenti i requisiti per la diffusione, la progettazione e la realizzazione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS);

Vm il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 1° febbraio 2013, recante l'individuazione di tali requisiti;

Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto, nel quale si individua la Presidenza del Consiglio dei ministri quale autorità competente per la comunicazione alla Commissione europea delle informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS e per l'adozione del Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS;

Ravvisata la necessità di razionalizzare le procedure di cui al menzionato articolo 12, anche al fine di rendere più tempestive le comunicazioni in parola;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 1° febbraio 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle parole «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed è eliminato l'inciso «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al comma 2, le parole «la Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Roma, 12 dicembre 2013

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CARROZZA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 39

14A00437

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 gennaio 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario delle S.r.l in liquidazione Cala Achea, Villaggio degli Stombi, Hotel Porto degli Achei, Cala Normanna, Residence i Casoni e Cesana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 1, commi 498 e 499 della legge 296/06;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le Società CIT Compagnia Italiana Turismo SpA, CIT Viaggi SpA, Vacanze Italiane SpA, Vacanze Italiane Tour Operator Srl e International Transport Srl sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge 347/03;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stata estesa la procedura straordinaria nell'interesse del Gruppo alle seguenti società: Progetto Venezia S.p.A. con decreto del 7 aprile 2006; Mediterraneo Tour & Travel S.r.l., Progetto Italiano S.p.A., CIT Invest S.r.l., CIT Hotels S.r.l. con decreto del 30 maggio 2006; Electa S.p.A., La Compagnia delle Vacanze S.p.A., Synergit Communications S.r.l., con decreto del 7 giugno 2006; CIT Travel Vafè S.r.l., CIT Travel Net S.r.l. CIT On Line Srl con decreto 8 giugno 2006; Engeco General Concractor S.p.A. con decreto del 21 giugno 2006; Progetto Venezia S.r.l. con decreto del 12 aprile 2007, Hotel La Morgia s.r.l., Hotel Lucani s.r.l., Hotel Residence du Sud s.r.l., Il Centro Campano s.r.l., la Casa di Peitralcina s.r.l. e Sable d'Or s.r.l. con decreto in data 14 dicembre 2007;

Vista la sentenza del Tribunale di Roma in data 7 giugno 2007, con la quale è stata disposta la conversione in amministrazione straordinaria della Italiatour s.p.a., già dichiarata fallita;

Viste le sentenze, con le quali il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza delle società sopra citate, già ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i decreti ministeriali in data 7 aprile e 1° luglio 2006, con i quali è nominato il Comitato di sorveglianza;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2007, con il quale il prof. Avv. Antonio Nuzzo è stato confermato nell'incarico di Commissario Straordinario delle società del Gruppo CIT in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1, commi 498 e 499 della citata legge 296/06;

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007 con il quale è stato approvato il Programma di cessione delle attività aziendali delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo CIT;

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 2009, con il quale è stata autorizzata la modifica del predetto Programma di cessione, nel senso di escludere i Poli Turistici Integrati (PTI) dai beni funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa;

Visto il decreto in data 25 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Milano, a seguito dell'avvenuta esecuzione del Programma di cessione, ha dichiarato la cessazione dell'attività d'impresa delle società del Gruppo Cit;

Vista l'istanza in data 12 novembre 2013, come integrata in data 6 dicembre 2013, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge 347/03, delle seguenti società cd Progetto:

1) Cala Achea s.r.l. in liquidazione;

2) Villaggio degli Stombi s.r.l. in liquidazione;

3) Hotel Porto degli Achei s.r.l. in liquidazione;

4) Cala Normanna s.r.l. in liquidazione;

5) Residence i Casoni s.r.l. in liquidazione;

6) Cesana s.r.l. in liquidazione;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, e nella relativa documentazione prodotta, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato in particolare che le predette società risultano controllate all'80%, tranne la Residence i Casoni controllata al 75%, dalla Progetto Italiano S.p.A. in a.s.;

Rilevato altresì che le società in questione si trovano in stato di insolvenza, come risulta dall'analisi dei bilanci al 31 dicembre 2012, da cui risulta che:

1) Cala Achea s.r.l. in liquidazione

a fronte di attivo circolante pari ad euro 168.352, sussistono debiti a breve per euro 1.349.361;

2) Villaggio degli Stombi s.r.l. in liquidazione

a fronte di attivo circolante pari ad euro 303.912, sussistono debiti a breve per euro 2.528.326;

3) Hotel Porto degli Achei s.r.l. in liquidazione

a fronte di attivo circolante pari ad euro 756.804, sussistono debiti a breve per euro 4.534.145;

4) Cala Normanna s.r.l. in liquidazione

a fronte di attivo circolante pari ad euro 428.518, sussistono debiti a breve per euro 2.662.273;

5) Residence i Casoni s.r.l. in liquidazione

a fronte di attivo circolante pari ad euro 287.449, sussistono debiti a breve per euro 1.774.059;

6) Cesana s.r.l. in liquidazione

a fronte di attivo circolante pari ad euro 342.234, sussistono debiti a breve per euro 2.086.752;

Tenuto conto di quanto rappresentato dal commissario straordinario, con il supporto del parere legale, in ordine alla possibilità di estendere la Procedura di a.s., anche una volta esaurito il Programma di cessione della Procedura madre, nell'ottica dell'opportunità della gestione unitaria, al fine di favorire ... "l'efficienza di processi della liquidazione degli attivi e di definizione delle posizioni reciproche sorte tra le varie società...";

Visto l'art. 85 del d.lgs. 270/99 il quale dispone che "alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre";

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle predette società ed alla preposizione alle medesime procedure degli organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

Le SS.r.l. Cala Achea, Villaggio degli Stombi, Hotel Porto degli Achei, Cala Normanna, Residence i Casoni, Cesana, tutte in liquidazione, sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è nominato quale commissario straordinario il Prof. Avv. Antonio Nuzzo, nato Roma il 30 maggio 1956 ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con i decreti citati in premessa.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

Il Ministro: ZANONATO

14A00442

DECRETO 23 gennaio 2014.

Modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1, con il quale sono istituite le Zone franche urbane;

Visti i commi da 341 a 341-*ter* del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006, con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane», nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, che ha operato la «Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e ripartizione delle risorse»;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione, nonché la destinazione di risorse proprie regionali, possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera *a)* alla *d)* del comma 341 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate nella delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, ricadenti nelle Regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza;

Vista la legge della Regione Siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in particolare, l'art. 67, che consente l'istituzione di ulteriori Zone franche urbane rispetto a quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008 e ai sensi della quale sono state istituite le ulteriori Zone franche urbane di Bagheria, Enna, Palermo - porto, Palermo - Brancaccio e Vittoria;

Visto il comma 1-*bis* del suddetto art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che «rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità»;

Vista l'estensione, per effetto della disposizione di cui al predetto comma 1-*bis* dell'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, della Zona franca urbana di Termini Imerese, già selezionata e perimetrata dalla delibera CIPE n. 14 del 2009, anche all'area industriale del medesimo Comune, così come individuata ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale del Comune;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo art. 37;

Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013 ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;

Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell'ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone franche urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;

Visto il comma 319 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni (legge di stabilità 2014) che dispone che «Le agevolazioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

Visto l'originario stanziamento previsto, nell'ambito del citato paragrafo 3.1 (1) del Piano Azione Coesione, per le Zone franche urbane della Regione Siciliana, pari a 147.000.000,00 euro;

Vista la nota n. 25422 del 24 luglio 2013 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, commi 3, 5 e 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Siciliana il prospetto di riparto delle risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni nelle Zone franche urbane regionali e ha, contestualmente, chiesto di fornire indicazioni circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento dell'intervento, nonché l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili per le varie Zone franche, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Considerato che, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento e la misura dei benefici per le imprese, la Regione Siciliana, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, ha destinato la quota relativa alle annualità 2011 e 2012 delle risorse, di competenza della Regione, annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico e destinate al finanziamento delle agevolazioni all'industria la cui gestione non è stata ancora assunta dalle Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 sul decentramento amministrativo, per l'importo complessivo di 37.725.861,13 euro, a integrazione dello stanziamento dell'intervento originariamente previsto dal Piano Azione Coesione;

Visto l'art. 8, comma 9, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi nelle Zone franche urbane individuate dal Piano Azione Coesione sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse;

Considerato che, per le Zone franche urbane della Regione Siciliana, i predetti oneri per l'attività di assistenza tecnica sono stati imputati, nella misura del 2% già applicata per gli interventi nelle Zone franche urbane di Calabria e Campania, all'iniziale stanziamento di 147.000.000,00 euro previsto nell'ambito del Piano Azione Coesione e non anche all'ulteriore stanziamento di 37.725.861,13 euro disposto dalla Regione;

Vista la nota n. 4605/Gab del 13 novembre 2013 con la quale la Regione Siciliana, in risposta alla predetta nota n. 25422 del 24 luglio 2013, ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le indicazioni circa l'istituzione di riserve di scopo nell'ambito delle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale;

Viste le successive note n. 5057/Gab del 10 dicembre 2013 e n. 294/Gab del 21 gennaio 2014 con le quali la Regione Siciliana, in risposta alla segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla nota n. 38756 del 4 dicembre 2013, in merito alla mancata rispondenza, per alcune delle Zone franche urbane regionali, delle scelte relative all'individuazione delle riserve finanziarie di scopo con la normativa di riferimento dell'intervento, ha trasmesso, a rettifica delle indicazioni precedentemente inviate, le precisazioni richieste, nonché le indicazioni circa le riserve di scopo relative alla Zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa;

Vista la nota n. 2296 del 23 gennaio 2014 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Siciliana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, il nuovo prospetto di riparto delle risorse disponibili, rideterminato a seguito della suddetta estensione delle agevolazioni previste dall'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012 alla Zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e le indicazioni circa le modalità e i termini per la presentazione della medesima istanza;

Visto il comma 7 dello stesso art. 8 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che subordina l'adozione del bando attuativo all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle agevolazioni sulla contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio»;

Vista la nota n. 40185 del 29 novembre 2013 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea il trasferimento all'Agenzia delle entrate, sulla contabilità speciale n. 1778, delle risorse stanziate per le Zone franche urbane della Regione Siciliana, per un importo complessivo, al netto degli oneri di assistenza tecnica, di euro 144.060.000,00;

Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 24 settembre 2013 con il quale è stata impegnata in favore dell'Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 7, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, anche la sopra richiamata somma aggiuntiva di 37.725.861,13 euro;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2013, n. 32024, che stabilisce le modalità di funzionamento degli interventi di cui al decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato opportuno ridurre a ottanta giorni, rispetto ai novanta giorni previsti per i bandi già emanati relativi

alle Zone franche urbane del Comune dell'Aquila e dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias e analogamente a quanto già fatto con riferimento alle Zone franche urbane delle regioni Calabria e Campania, la durata dei termini per la presentazione delle istanze di agevolazione, al fine di consentire alle imprese destinatarie delle agevolazioni la possibilità di fruire dell'esenzione dall'imposta sui redditi per il periodo fiscale 2014 già a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, che stabilisce, in attuazione della norma del Codice dell'amministrazione digitale dianzi citata, che a decorrere dal 1° luglio 2013 le suddette comunicazioni avvengono esclusivamente in via telematica ovvero, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dalla stessa data, non possono accettare o effettuare le medesime comunicazioni in forma cartacea;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Regione Siciliana di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, devono essere compilate con le modalità telematiche di cui al comma 2, sulla base del modello di istanza di cui è riportato il facsimile nell'allegato n. 2 al presente decreto.

2. Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione «ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias» del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

3. L'accesso alla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese.

4. Nell'ambito della procedura informatica di cui al comma 2, l'impresa avrà accesso alla specifica sezione relativa alla Zona franca urbana di interesse, dove saranno riportate le informazioni inerenti le risorse finanziarie disponibili, le riserve finanziarie di scopo attivate e le relative risorse dedicate di cui all'art. 2, comma 2, nonché l'elenco delle sezioni censuarie che individuano l'area della Zona franca urbana.

5. Le istanze di cui al comma 1 possono essere presentate a decorrere dalle ore 12 del 5 marzo 2014 e sino alle ore 12 del 23 maggio 2014.

6. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, di cui al comma 5, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate al comma 2, non saranno prese in considerazione.

Art. 2.

Risorse finanziarie disponibili e riserve di scopo

1. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi nelle Zone franche urbane della Regione Siciliana, effettuato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 richiamato in premessa, sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009, è riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Per ciascuna Zona franca urbana, nella tabella di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, sono altresì riportate le «riserve finanziarie di scopo» di cui all'art. 8, comma 4, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 e la corrispondente percentuale di risorse riservata rispetto allo stanziamento della Zona franca.

3. Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello sviluppo economico nel limite delle risorse finanziarie disponibili per singola Zona franca urbana e tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo di cui al comma 2.

4. Relativamente a ciascuna Zona franca urbana, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato dal Ministero dello sviluppo economico moltiplicando l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zona franca urbana e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zona franca urbana ammesse ai benefici, tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo di cui al comma 2.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2014

Il direttore generale: SAPPINO

Allegato n. 1

ZONE FRANCHE URBANE DELLA REGIONE SICILIANA, RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER GLI INTERVENTI E RISERVE DI SCOPO ATTIVATE

Comune	Dotazione finanziaria Zfu al netto dei costi per assistenza tecnica (2%) *(euro)*	Riserve finanziarie di scopo	
		Tipologia	Risorse riservate
Aci Catena	**8.918.279,15**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	15%
		2. Imprese operanti nei settori "Istruzione" e "Sanità e assistenza sociale" (rispettivamente, sezioni "P" e "Q" della Classificazione Ateco 2007)	15%
Acireale	**10.242.483,28**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	15%
		2. Imprese femminili	15%
Barcellona Pozzo di Gotto	**8.968.289,49**	1. Imprese operanti nel settore "Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento" (sezione "E" della Classificazione Ateco 2007)	8%
		2. Imprese ubicate nella sub-porzione della Zfu, individuata dalle sezioni censuarie Istat 2001 nn. 153, 156, 157, 160, 161, 246, 252 e 253.	22%
Bagheria	**11.785.540,88**	3. Imprese di nuova o recente costituzione	30%
Castelvetrano	**8.778.875,23**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	30%
Catania	**18.478.551,34**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	20%
		2. Imprese sociali	10%

Comune	Dotazione finanziaria Zfu al netto dei costi per assistenza tecnica (2%) *(euro)*	Riserve finanziarie di scopo	
		Tipologia	**Risorse riservate**
Enna	**7.487.472,03**	Nessuna riserva di scopo	---
Erice	**7.795.073,85**	1. Imprese sociali	15%
		2. Imprese operanti nel settore "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione" (sezione "I" della Classificazione Ateco 2007)	15%
Gela	**13.846.204,77**	3. Imprese di nuova o recente costituzione	15%
		4. Imprese femminili	15%
Giarre	**6.211.567,45**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	15%
		2. Imprese femminili	15%
Lampedusa e Linosa	**7.113.634,36**	1. Imprese femminili	10%
		2. Imprese operanti nei settori "Manifatturiero", "Costruzioni", "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione" (rispettivamente, sezioni "C", "F" e "I" della Classificazione Ateco 2007)	20%
Messina	**15.927.414,11**	3. Imprese di nuova o recente costituzione	20%
		4. Imprese femminili	10%
Palermo (Brancaccio)	**12.683.937,39**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	30%
Palermo (porto)	**10.802.225,13**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	30%
Sciacca	**8.138.791,31**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	30%
Termini Imerese (inclusa area industriale)	**7.930.035,00**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	30%

Comune	**Dotazione finanziaria Zfu al netto dei costi per assistenza tecnica (2%)** ***(euro)***	**Riserve finanziarie di scopo**	
		Tipologia	**Risorse riservate**
Trapani	**7.314.068,45**	1. Imprese operanti nel settore "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione" (sezione "I" della Classificazione Ateco 2007)	30%
Vittoria	**9.363.417,91**	1. Imprese di nuova o recente costituzione	15%
		2. Imprese operanti nel settore "Manifatturiero" (sezione "C" della Classificazione Ateco 2007)	15%
Totale	**181.785.861,13**		

Allegato n. 2

MODULO DI ISTANZA AGEVOLAZIONI PER LE ZONE FRANCHE URBANE
REGIONE SICILIANA

Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, di seguito Decreto.

---

1. **DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

C.F:...................... Codice attività:........................

Denominazione impresa: ....

Natura Giuridica: ....

Posta elettronica certificata (come da Certificato Camerale):...

---

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Cognome:...

Nome:..........................

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita:..../..../.... Provincia di nascita: ....

Comune (o Stato estero) di nascita:...

C.F:...................... In qualità di:...

---

3. **REFERENTE DA CONTATTARE**

Cognome:...

Nome:...

Tel:............................ Cellulare:......................... Email:............................

---

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell'impresa richiedente,

DICHIARA

a) che il soggetto richiedente esercita attività di impresa e che l'impresa è di:

- ☐ piccola dimensione;
- ☐ micro dimensione;

b) che l'impresa dispone di un ufficio o locale *(per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa o qualsiasi altra unità operativa destinata all'esercizio dell'attività, così come risultante dal certificato camerale)* ubicato all'interno della Zona Franca Urbana, in via ...., numero civico:...., CAP:......., Comune:..., destinato a *(negozio, sede amministrativa, magazzino, stabilimento produttivo, ecc.)*:...............................;

c) che l'impresa svolge attività di tipo:

- ☐ sedentario;
- ☐ non sedentario;

d) [*solo per le imprese che svolgono attività di tipo non sedentario*] che l'impresa:

- ☐ impiega almeno un lavoratore dipendente (a tempo pieno o parziale) per la totalità delle ore di lavoro presso l' "ufficio o locale" indicato alla precedente lettera *b)*;
- ☐ realizza almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU;

e) che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;

f) che l'impresa non rientra fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);

g) che l'impresa:

- ☐ è attiva nel settore del trasporto su strada;
- ☐ non è attiva nel settore del trasporto su strada;

h) che l'impresa non si trova in una o più delle condizioni individuate dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, che:

- o non opera nei settori della pesca e dell'acquacoltura per aiuti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- o non si trova in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

i) che l'impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, può beneficiare delle agevolazione di cui al Decreto, dal momento che nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro della presente istanza e nei due precedenti:

- ☐ non è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis*;
- ☐ è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis* per gli importi indicati nella seguente tabella:

Legge/Strumento/Intervento	*Data Decreto di concessione*	*Importo concesso*

j) [*ai fini dell'accesso alle riserve di cui all'articolo 8 del Decreto*] che l'impresa si trova nella/e seguente/i condizione/i:

- ☐ impresa di nuova o recente costituzione ai sensi dell'articolo 1 lettera e) del Decreto;
- ☐ impresa femminile ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del Decreto;
- ☐ impresa sociale ai sensi dell'articolo 1 lettera g) del Decreto;
- ☐ l' "ufficio o locale" indicato alla precedente lettera *b)* è ubicato in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU;
- ☐ impresa operante in uno o più settori di attività economica impresa operante in uno o più settori di attività economica, individuati, a livello di "Sezione", nell'ambito della "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007".

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il Decreto;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

CHIEDE

di accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 4 del Decreto, per un importo complessivo di euro: ...., tenuto conto delle eventuali agevolazioni ottenute in regime di *de minimis* di cui alla precedente lettera *i)*

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime *de minimis* intervenute prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto.

Data .../.../.......

Allegati:
Copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo sia sottoscritto da procuratore dell'impresa.

14A00435

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 20 dicembre 2013.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2013 - 2015, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, recante il «Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. *c)* che consente di dar luogo «alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 - 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011».

Visti l'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 81, 82 (come modificato dall'art. 66, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e 83 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che «…si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa….»;

Visto in particolare l'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati ed una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del solo dato associativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e al biennio economico 2006/2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ed in particolare l'art. 24 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 21, comma 1, e 23, comma 5, del presente decreto. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette «…alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005 con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappre-

sentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, espresso, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 43 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2012, all'Amministrazione dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la nota del 10 settembre 2013, prot. 5047/S158/R12, con la quale il Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2012 del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ed, inoltre, ha comunicato che al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'On. Avv. Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013, con il quale all'On. Avv. Gianpiero D'Alia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…» ;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni ed integrazioni, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2013-2015, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

1) FNS CISL;
2) AP VV.F;
3) DIRSTAT VV.F;
4) SI.N.DIR. – UGL VV.F.;
5) UIL PA VV.F.;
6) F.P. CGIL VV.F. ;
7) CONFSAL VV.F.;
8) UGL VV.F.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: D'ALIA

14A00413

DECRETO 20 dicembre 2013.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2013 - 2015, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, recante il "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111", ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. *c)* che consente di dar luogo "alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 – 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011";

Visti l'art. 34, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 35, 36, e 37 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che "…si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa…";

Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime, e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e al biennio economico 2006/2007";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", ed, in particolare, l'art. 41 che testualmente recita: "Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2, e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo art. 35. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione.";

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette «…alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al ricordato decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Vista la nota del 10 settembre 2013, prot. 5047/S158/R12, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31.12.2012 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ed, inoltre, ha comunicato che al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'On. Avv. Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, con il quale all'On. Avv. Gianpiero D'Alia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti "...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…", nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, "..l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni ed integrazioni, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo Sindacale, per il triennio 2013 - 2015, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è composta dalle seguenti Associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

1) FNS CISL;
2) FP CGIL VV.F.;
3) UIL PA VV.F.;
4) CO.NA.PO.;
5) CONFSAL VV.F.;
6) USB PI VV.F.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: D'ALIA

14A00414

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Guida pratica sul credito ai consumatori.

Le «Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» prevedono (sez. II, par. 2) che gli intermediari rendano disponibili ai clienti «Guide» pratiche relative ai contratti di conto corrente e ai servizi ad esso più comunemente associati nonché ai mutui ipotecari offerti ai consumatori.

La collana «Le Guide in parole semplici» ha l'obiettivo di favorire la comprensione e l'accesso del largo pubblico ad alcuni prodotti di ampia diffusione e di promuovere scelte consapevoli attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato. A tal fine gli opuscoli forniscono indicazioni pratiche e illustrano i principali diritti dei clienti. Sono redatti in conformità a modelli predisposti dalla Banca d'Italia, che gli intermediari devono stampare e rendere disponibili ai clienti secondo le modalità previste dalle citate Disposizioni.

In relazione a quanto precede, con il presente provvedimento viene emanata una nuova Guida sul credito ai consumatori che, analogamente alle precedenti, integra l'Allegato 3 delle Disposizioni.

Gli intermediari sono tenuti a stampare la Guida utilizzando gli appositi file disponibili sul sito www.bancaditalia.it e secondo le specifiche tecniche ivi indicate. La sola terza pagina di copertina è personalizzabile e deve contenere almeno i recapiti dell'ufficio reclami (indirizzo di posta ordinaria e/o elettronica) nonché, ove esistenti, i contatti utili per la richiesta di ulteriori informazioni da parte del cliente (ad esempio, call center).

Il presente Provvedimento e la Guida saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.bancaditalia.it.

La Guida deve essere messa a disposizione della clientela entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 gennaio 2014

Il Governatore: VISCO

LE GUIDE
DELLA BANCA D'ITALIA

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA
Educazione Finanziaria
conoscere per decidere

IL CREDITO AI CONSUMATORI

in parole semplici

La SCELTA e i COSTI

I DIRITTI del cliente

I CONTATTI utili

Il credito ai consumatori dalla A alla Z



credito ai consumatori

Il credito ai consumatori è un finanziamento per acquistare beni e servizi per sé o per la propria famiglia – un'auto, un elettrodomestico, un corso di lingue – oppure per affrontare situazioni in cui è necessario disporre di denaro liquido. Il "consumatore" è infatti una persona che acquista per le sue esigenze private, non per quelle professionali.

Il finanziamento può andare da 200 a 75.000 euro ed è concesso da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche attraverso un fornitore di beni o servizi quale il negoziante o il concessionario auto.

Lo strumento utile per comprare qualcosa di importante per te o la tua famiglia.

Come scelgo il credito ai consumatori

Prima di scegliere mi devo fare queste domande

Cos'è il credito ai consumatori?

È un finanziamento che si può richiedere solo per esigenze personali, che riguardano la vita privata e familiare. Quando serve per acquistare qualcosa – per esempio l'auto, il televisore, il corso di formazione – si chiama prestito finalizzato o "credito collegato" e, di solito, il finanziatore versa la somma direttamente al venditore. Se invece viene richiesto perché si ha bisogno di denaro liquido, si chiama prestito non finalizzato.

Sono quindi escluse dal credito ai consumatori tutte le esigenze che riguardano le attività professionali, quali l'acquisto di una macchina agricola o una stampante per il negozio.

Cosa non è credito ai consumatori?

Non sempre basta essere un consumatore e richiedere il finanziamento per esigenze private perché questo sia considerato "credito ai consumatori".

Per esempio, non sono credito ai consumatori:

- i finanziamenti inferiori ai 200 e quelli superiori ai 75.000 euro
- i finanziamenti che non prevedono il pagamento di interessi o altri costi
- i finanziamenti per acquistare un terreno o un immobile costruito o progettato
- i finanziamenti di durata superiore ai cinque anni garantiti da ipoteca su beni immobili
- gli sconfinamenti, cioè l'utilizzo, autorizzato in via occasionale, di somme superiori al proprio saldo di conto corrente o al fido (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z) ottenuto in conto corrente.

I finanziamenti esclusi dal "credito ai consumatori" sono elencati nel Testo Unico Bancario, disponibile sul sito della Banca d'Italia (> www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/TUB_ottobre_2012.pdf.)

Quando un finanziamento è "credito ai consumatori", la legge prevede particolari tutele e diritti per il richiedente rispetto ad altri tipi di finanziamento.

A chi posso richiedere il credito?

A un finanziatore: banche e società finanziarie autorizzate (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z).

Il finanziatore può servirsi di agenti e mediatori creditizi, che sono intermediari del credito (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z).

Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, spesso è possibile rivolgersi direttamente ai punti vendita, per esempio ipermercati e concessionarie auto che svolgono tutte le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

Chi può richiedere e ottenere il credito?

Qualsiasi persona può richiedere un finanziamento. Per ottenerlo però è necessario dimostrare di essere in grado di restituire alle scadenze stabilite la somma ottenuta in prestito. Questa capacità si chiama "merito creditizio" e viene valutata dal finanziatore prima di concedere il prestito.

Come si valuta il merito creditizio?

Prima di concludere il contratto o prima di acconsentire a un aumento importante della somma concessa, il finanziatore deve raccogliere le informazioni sulla capacità di rimborso del consumatore. Per questo può consultare una banca dati. Esistono infatti banche dati, pubbliche e private, che raccolgono informazioni sui finanziamenti ottenuti dai cittadini e anche eventuali informazioni negative, quali un finanziamento rifiutato o inadempienze nel pagamento delle rate.

Attenzione!

Diffidate di chi promette finanziamenti facili a chiunque. Verificate sempre con attenzione i tassi di interesse, le spese accessorie e le altre condizioni economiche previste dal contratto. Eviterete così brutte sorprese dovute ai costi troppo alti, che potrebbero impedirvi di restituire la somma ricevuta.

i Le forme di credito ai consumatori

Nel credito ai consumatori rientrano varie forme di finanziamento. Ecco le più diffuse:

- prestito non finalizzato
- apertura di credito in conto corrente
- carta di credito revolving
- prestito finalizzato o "credito collegato".

Prestito non finalizzato

Prestito personale

Il prestito personale viene di solito concesso per soddisfare generiche esigenze di liquidità. Il finanziatore versa la somma al consumatore in un'unica soluzione e il consumatore la restituisce a rate. Per tutelarsi dal rischio di non restituzione, il finanziatore può richiedere garanzie personali quali la fideiussione (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z) e/o una polizza assicurativa.

Prestito contro cessione del quinto dello stipendio

I lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e i pensionati si impegnano a restituire la somma avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un quinto del loro stipendio o della loro pensione. In questo caso, il datore di lavoro o l'ente previdenziale trattengono la rata dallo stipendio o dalla pensione e la versano al finanziatore.

I pensionati possono richiedere solo la cessione di un quinto, perché per loro esiste il limite di una sola trattenuta sulla pensione, che non può superare il quinto della somma mensile percepita. Il dipendente, invece, può chiedere un finanziamento di importo più alto cedendo un ulteriore quinto del proprio stipendio; in questo caso, oltre alla cessione del quinto, deve stipulare con il finanziatore anche il contratto di "delegazione di pagamento" (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z).

Il datore di lavoro è tenuto ad aderire alla cessione del quinto mentre è libero di aderire o meno alla delegazione di pagamento. Sia per la delegazione di pagamento che per la cessione del quinto la legge richiede di stipulare una polizza assicurativa per coprire il rischio di morte e/o di perdita dell'impiego del debitore.

Chi richiede la cessione del quinto ha tutte le tutele e i diritti previsti dal credito ai consimatori qualunque sia l'importo del finanziamento.

Apertura di credito in conto corrente

La banca si impegna a mettere a disposizione una somma sul conto corrente del cliente per un importo massimo prestabilito. Per avere la somma a disposizione il cliente paga alla banca una commissione, mentre solo sulle somme utilizzate paga gli interessi indicati nel contratto. Se il cliente restituisce in tutto o in parte la somma utilizzata, con gli interessi, potrà averla nuovamente a disposizione e continuare a utilizzarla.

Prestito con carta di credito revolving

Con la carta di credito revolving il titolare non solo ha a disposizione uno strumento di pagamento ma riceve anche un vero e proprio prestito, che può utilizzare per fare acquisti direttamente presso i venditori o per prelevare denaro liquido.

Il prestito si rimborsa a rate e con gli interessi, a un tasso che di solito è variabile. La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond) stabilito dal finanziatore.

Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questa somma può essere nuovamente spesa utilizzando la carta. Per questo la carta si chiama "revolving".

Attenzione!

I tassi di interesse sui finanziamenti concessi con carta di credito revolving possono essere più alti rispetto alle altre forme di credito ai consumatori.
La rata minima è di solito bassa, per questo, nelle comunicazioni del finanziatore, occorre verificare la parte della rata (quota capitale) che contribuisce a ridurre l'importo del debito residuo. Il rischio, altrimenti, è che si allunghi di molto la durata del prestito e di conseguenza i tempi di restituzione.

Prestito finalizzato

Il prestito finalizzato, o "credito collegato", è un finanziamento legato all'acquisto di un determinato bene o servizio, da restituire a rate. Il consumatore può ottenerlo anche direttamente presso il venditore che ha una convenzione con una o più banche o società finanziarie e di solito gestisce la pratica per loro conto.

Il contratto deve contenere la descrizione dettagliata dei beni o servizi e l'indicazione dei loro prezzi.



Quanto costa il credito ai consumatori

Ottenere un credito ai consumatori ha un costo: interessi, commissioni e altre spese. Le commissioni comprendono, ad esempio, i costi per l'apertura della pratica e per la gestione del finanziamento; le altre spese possono riguardare le imposte o le assicurazioni.

Alcune commissioni e spese sono fisse, indipendentemente dalla somma richiesta. Quindi incideranno di più se l'importo richiesto è basso, per esempio sotto i 1.500 euro.

L'insieme di questi costi forma il "costo totale del finanziamento". Ecco gli indicatori per valutarlo:

TAN

Il TAN (Tasso Annuo Nominale) indica il tasso di interesse "puro", in percentuale sul credito concesso e su base annua. "Puro" significa che non comprende spese o commissioni e non indica il "costo totale del finanziamento", espresso invece dal TAEG. Quindi un prestito con TAN pari a zero potrebbe avere un TAEG molto maggiore di zero.

I messaggi pubblicitari e la documentazione d'offerta devono sempre riportare il TAN con l'indicazione se è fisso o variabile.

TAEG

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), espresso in percentuale sul credito concesso e su base annua, comprende tutti i costi e per questo è particolarmente utile per capire quale può essere il finanziamento più adatto alle proprie esigenze e possibilità economiche.

Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori. Non solo comprende tutti i costi, ma è un indice armonizzato a livello europeo. Permette quindi di confrontare facilmente e rapidamente tutti i finanziamenti, anche quelli offerti da operatori stranieri sul mercato italiano.

Ciò nonostante il TAEG potrebbe non corrispondere esattamente ai costi in realtà sostenuti. Nell'apertura di credito in conto corrente e nella carta di credito revolving, per esempio, i costi dipendono da elementi non prevedibili, quali le oscillazioni del tasso di interesse e la frequenza di utilizzo e rimborso delle somme. In questi casi è particolarmente utile l'esempio rappresentativo che il finanziatore è tenuto a indicare nella documentazione d'offerta.

Il TAEG include	Il TAEG non include
• il TAN	• eventuali penali e gli interessi di mora se il consumatore non paga le rate o se non le paga puntualmente
• le commissioni, comprese quelle per gli intermediari del credito	• alcuni costi per la gestione del conto corrente di appoggio al finanziamento o per operazioni di pagamento quali bonifici o prelievi
• le imposte	• le spese aggiuntive saldate in contanti o con carta di credito al momento dell'acquisto, per esempio per il trasporto del bene acquistato o per il ritiro di quello vecchio
• altri costi e spese legati ai servizi accessori necessari per ottenere il credito alle condizioni offerte, per esempio l'assicurazione obbligatoria, a meno che non siano quantificabili in alcun modo al momento del calcolo del TAEG (in questo caso i servizi accessori vanno indicati a parte)	• le spese per le polizze assicurative e per le garanzie non obbligatorie
	• le spese notarili

Per legge, il TAEG deve essere sempre indicato nei messaggi pubblicitari, nella documentazione d'offerta e nel contratto. Nei messaggi pubblicitari il TAEG deve avere almeno la stessa evidenza di tutti gli altri costi e informazioni.

Ecco un esempio di prestito personale non finalizzato

Importo concesso	10.000 euro
Durata	60 mesi
Rata mensile	216,9 euro
N° rate	60
TAN	10,9%
TAEG*	11,6%

* Il TAEG comprende i costi di imposta sostitutiva (25 euro) e le spese di invio del rendiconto periodico (3 euro).

Il costo del finanziamento non può essere superiore alla soglia "usura", oltre la quale è fuori legge.

TEGM e usura

Il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) è il tasso di riferimento per calcolare la soglia di usura (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z), oltre la quale un finanziamento è illegale. Rappresenta la media trimestrale dei Tassi Effettivi Globali (TEG) applicati da tutti i finanziatori alle singole tipologie di finanziamento (ad esempio: apertura di credito in conto corrente, prestito personale, cessione del quinto). Il TEGM tiene conto di tutte le spese connesse al finanziamento, escluse quelle per imposte e tasse.

Per verificare che il tasso applicato non sia illegale, occorre individuare il "tasso soglia" della tipologia di finanziamento che interessa e confrontarlo con il tasso effettivo applicato al proprio finanziamento. I finanziatori devono esporre sul proprio sito internet o nei propri locali la tabella dei tassi soglia, consultabile anche sul sito della Banca d'Italia (> www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi).



Come leggere gli annunci pubblicitari

I messaggi promozionali e gli annunci pubblicitari permettono di avere un primo orientamento tra le offerte di credito ai consumatori. Perché il consumatore possa valutare l'offerta con facilità, la legge richiede che gli annunci siano il più possibile chiari e comprensibili. Se riporta il TAN o altre cifre relative ai costi del credito (anche lo 0 è una cifra!), l'annuncio deve:

- indicare le informazioni essenziali in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata rispetto al resto: tasso di interesse, spese che determinano il costo totale del credito, importo totale del credito o cifra massima che può essere richiesta, durata del contratto, ammontare delle singole rate (se possono essere determinate in anticipo)
- dare al TAEG almeno la stessa evidenza di tutte le altre informazioni
- fornire un esempio concreto che illustri le caratteristiche del finanziamento
- indicare l'eventuale obbligo di sottoscrivere contratti per uno o più servizi accessori, a meno che i costi connessi al contratto non siano già inclusi nel TAEG.

Attenzione alle pubblicità che parlano di "finanziamenti a tasso zero"!

È importante controllare che non solo il TAN ma anche il TAEG del finanziamento sia pari a zero.

Il **TAN** è il tasso di interesse puro, che non comprende spese o commissioni.

Se i costi complessivi fossero pari a 0 le rate mensili sarebbero di 138,9 euro.
Nell'esempio, invece, l'importo delle rate comprende 3 euro di spese mensili di gestione pratica.

Esempio

Acquista un corso di lingue per i tuoi figli a tasso 0!

Importo concesso	5.000 euro
Rate mensili	36 rate da 141,9 euro
TAN fisso	0
TAEG	5,6%

spese incluse nel TAEG:
- spesa mensile gestione pratica 3 euro
- spese di istruttoria 300 euro

Il **TAEG** esprime il costo totale del finanziamento perché comprende spese e commissioni. Per questo può essere anche molto più alto del TAN.
Nell'esempio il TAEG comprende le spese di istruttoria di 300 euro e le spese di gestione pratica di 3 euro.

Come richiedere il finanziamento

A chi rivolgersi

A una banca o a una società finanziaria autorizzata. Queste possono servirsi di intermediari del credito: agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, iscritti negli Elenchi tenuti dall' OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z).

Gli agenti operano direttamente per conto del finanziatore e possono concludere il contratto di finanziamento. I mediatori creditizi, invece, sono soggetti indipendenti che possono solo promuovere il finanziamento ma non concludere il contratto; per la loro attività richiedono un compenso, da concordare con il consumatore.

Bisogna sempre verificare che l'intermediario del credito sia iscritto negli Elenchi dell'OAM. Gli elenchi riportano anche le informazioni sulla regolarità dell'intermediario. Se non è in regola con la legge, è importante segnalarlo all'OAM.

A volte la banca o la società finanziaria stessa può essere intermediario del credito perché propone finanziamenti di altre banche o società.

Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, è possibile rivolgersi direttamente al punto vendita, per esempio il supermercato o il concessionario auto. In questo caso il venditore svolge tutte le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

Come scegliere il finanziamento più adatto

Il finanziatore o l'intermediario del credito deve fornire al consumatore tutte le informazioni per valutare la propria offerta e confrontarla con le altre proposte sul mercato. In questa fase il consumatore espone le sue esigenze ed esprime le sue preferenze.

Il finanziatore o l'intermediario deve consegnare gratuitamente il modulo SECCI (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z). Per permettergli di valutare con calma, la consegna deve avvenire prima che il consumatore firmi il contratto o la proposta irrevocabile. All'interno del formato standardizzato, il modulo deve indicare le condizioni contrattuali secondo le caratteristiche e le esigenze del cliente; le informazioni non previste dal SECCI devono essere fornite con un documento a parte.

Il modulo SECCI deve indicare:

- le caratteristiche principali del finanziamento, ad esempio: tipo di contratto, importo, durata, rate, il bene o servizio e il prezzo iniziale in caso di credito finalizzato, interessi e garanzie
- il TAEG con il dettaglio dei costi inclusi e non inclusi
- gli altri aspetti legali, ad esempio: consultazione di una banca dati, diritto a ricevere una copia del contratto prima della firma, diritto di recesso, rimborso anticipato, conseguenze in caso di mancato pagamento di una o più rate
- le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza (online o per telefono).

Se le informazioni ricevute non sono sufficienti o se ha difficoltà a comprenderle, il consumatore può rivolgersi al finanziatore.

Il finanziatore deve garantire assistenza, almeno nei normali orari di lavoro e con colloqui individuali e diretti, anche per telefono. Il consumatore ha il diritto di ricevere assistenza anche presso gli intermediari del credito.

Prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso, il finanziatore è infatti obbligato a fornirgli gratuitamente chiarimenti completi sulle caratteristiche essenziali del finanziamento, sulle condizioni contrattuali, sugli obblighi che derivano dal contratto e sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate.

Il consumatore ha il diritto di richiedere e ottenere gratuitamente una copia del contratto pronta per essere firmata, per poterla valutare con calma a casa.

Suggerimenti

Per valutare la convenienza del tasso di interesse offerto e ricercare sul mercato il prodotto meno costoso, è utile confrontare i moduli SECCI delle proposte di uno o più intermediari, prendendo come riferimento il TAEG.

I moduli SECCI sono disponibili anche nei siti internet degli intermediari in cui spesso è anche possibile ottenere preventivi personalizzati e gratuiti.

Perché il confronto sia utile è però necessario che le caratteristiche del finanziamento richiesto (per esempio tipologia, importo, durata, numero delle rate) siano le stesse per tutti gli intermediari considerati.

È importante valutare bene se le proprie entrate sono sufficienti per pagare le rate nel tempo. Per questo, fin dal momento della richiesta, occorre sempre considerare che, durante il periodo del finanziamento, possono accadere eventi imprevisti che richiedono nuove uscite (spese mediche, per la casa, per i figli) o fanno diminuire le entrate (perdita del lavoro, cassa integrazione, malattie).

Quando si ha già un finanziamento in corso, bisogna fare molta attenzione prima di assumerne di nuovi, perché il rischio è che le rate diventino insostenibili.

È possibile pretendere una collaborazione adeguata e puntuale da parte dei finanziatori e degli intermediari del credito anche su questi aspetti.

Quali documenti presentare

Per avviare la pratica e valutare la sua capacità di rimborso, il finanziatore richiede al consumatore alcuni documenti:

- documento di identità
- codice fiscale
- *lavoratore dipendente*: busta paga e CUD
- *libero professionista o lavoratore autonomo*: dichiarazione dei redditi (730 o modello unico)
- *pensionato*: cedolino della pensione o certificazione dell'INPS
- documentazione di eventuali altri finanziamenti in corso.

Al consumatore di nazionalità non italiana, potrebbe essere richiesta la documentazione sulla regolarità della sua presenza in Italia.

Da considerare

- di solito il finanziamento è concesso a persone tra i 18 e i 70 anni
- il finanziatore potrebbe richiedere la garanzia di una terza persona che si impegna a pagare in caso di inadempienza del consumatore. In tal caso anche questa terza persona – il garante – deve presentare la documentazione sulla propria "capacità di rimborso".

! Principali rischi e attenzioni

Merito creditizio

Prima di concludere il contratto o di concedere un aumento significativo dell'importo del credito, il finanziatore ha l'obbligo di valutare la capacità di rimborso del consumatore, sia chiedendo le informazioni direttamente a lui, sia consultando una banca dati: la Centrale dei Rischi o un SIC - Sistema di Informazioni Creditizie (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z).

Se la domanda di credito viene rifiutata sulla base della consultazione di una banca dati, il consumatore ha il diritto di esserne informato immediatamente e gratuitamente, con l'indicazione della banca dati e del risultato della consultazione.

La prima volta che il finanziatore segnala a una banca dati informazioni negative sul conto di un consumatore (ad esempio mancato pagamento delle rate continuativo per più di 60-120 giorni), quest'ultimo, e le altre persone coinvolte nel pagamento (per esempio il garante), devono esserne informati in anticipo, anche per poter eventualmente contestare la segnalazione.

Il consumatore può consultare a sua volta le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi e nei SIC, e sapere chi lo segnala. Se ritiene che le informazioni che lo riguardano non siano corrette, può contestarle e chiederne la verifica e la correzione. Per questo, può rivolgersi direttamente a chi lo ha segnalato o scrivere al gestore della banca dati.

Tutti i cittadini possono conoscere i dati segnalati a proprio nome nella Centrale dei Rischi. Basta rivolgersi alla filiale della Banca d'Italia più vicina. Il modulo di richiesta si può scaricare anche dal sito della Banca d'Italia (> www.bancaditalia.it/serv_pubblico/elenco-dei-servizi/info_archivi_CR).

Coperture assicurative

Per tutte le forme di credito ai consumatori, la copertura assicurativa è una scelta del cliente, anche se molte banche e società finanziarie la richiedono per proteggersi dal rischio di mancato pagamento.

Fanno eccezione la cessione del quinto e la delegazione di pagamento, per le quali è obbligatoria la polizza a copertura dei rischi di perdita dell'impiego e/o morte. Anche per le assicurazioni esistono forme di tutela previste dalla legge (> www.ivass.it).

Rapporto con il venditore

Il venditore può concedere al consumatore di pagare a rate ("dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati"), ma senza richiedere il pagamento di interessi e di altri costi.

Se invece promuove o conclude contratti di credito, può farlo solo per conto di un finanziatore e solo per l'acquisto di beni e servizi che è lui stesso a commercializzare.

Il venditore non può per esempio vendere una carta revolving. Se questo avvenisse, è importante segnalarlo con un esposto alla Banca d'Italia (> www.bancaditalia.it/vigilanza/relazioni-int-clienti/esposti).

Se il venditore non consegna i beni o non presta i servizi acquistati, o in certi casi se vi è un difetto importante, il consumatore può rivolgersi al finanziatore per sciogliere anche il contratto di credito, ma solo dopo aver inutilmente richiesto per iscritto al venditore quanto dovuto. Se ottiene lo scioglimento del contratto di credito, le rate e le altre somme già versate al venditore devono essergli restituite dal finanziatore.

Diritto di recesso

Il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della firma. Per recedere non deve dare alcuna motivazione ma deve inviare, prima della scadenza del termine, una comunicazione al finanziatore con lettera raccomandata A/R. Può comunicare il recesso anche per email o fax, purché confermi con lettera raccomandata A/R entro le 48 ore successive. Se nel frattempo il consumatore ha ricevuto il finanziamento, anche solo in parte, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso è tenuto a restituire la somma ricevuta e a pagare gli interessi maturati fino alla restituzione.

Recedere dal contratto di credito significa recedere anche dai servizi accessori connessi, forniti dal finanziatore o da terzi, a meno che questi ultimi non provino che forniscono i servizi in via autonoma, cioè al di fuori di un accordo con il finanziatore.

Se il contratto è a tempo indeterminato, il consumatore può recedere in ogni momento, senza penalità e senza costi. In questo caso, il contratto può prevedere un obbligo di preavviso non superiore a un mese. Anche il finanziatore può recedere, ma deve comunicarlo al consumatore con almeno due mesi di preavviso. Può anche sospendere il credito, ma deve esserci una giusta causa – ad esempio il sospetto di furto della carta di credito – e deve informarne prima il consumatore.

Mancato pagamento delle rate

Se si restituisce il prestito a rate, di solito mensili, prima di chiedere il finanziamento è importante valutare bene la propria disponibilità mensile, cioè il denaro che resta se dallo stipendio si tolgono le spese correnti e altre rate da pagare.

In caso di mancato pagamento delle rate, il finanziatore può ricorrere a tutte le azioni previste dalla legge per riscuotere il suo credito, dai solleciti formali al ricorso al giudice.

Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze previste per il pagamento delle rate può comportare per il consumatore maggiori costi, a partire dagli interessi di mora, non compresi nel TAEG.

Nei casi più gravi il finanziatore può ottenere lo scioglimento del contratto, che obbliga il consumatore a rimborsare subito tutto il debito residuo.

Un'altra conseguenza del mancato pagamento delle rate è che il finanziatore segnali tali informazioni negative alla Centrale dei Rischi o ai SIC. La segnalazione può rendere difficile ottenere un credito in futuro.

Tutte le conseguenze del mancato pagamento devono essere indicate nella documentazione d'offerta e nel contratto.

Modifica delle condizioni contrattuali

Rispetto al momento della firma, nel corso del contratto possono cambiare alcune condizioni. Il cambiamento può dipendere dal cliente, per esempio perché peggiora la sua situazione finanziaria. Oppure può dipendere da circostanze esterne, come la situazione economica generale. In questi casi il finanziatore potrebbe voler modificare le condizioni contrattuali iniziali, ma può farlo solo se:

- nel contratto è espressamente previsto il diritto del finanziatore di modificare le condizioni contrattuali e se il cliente ha espressamente approvato questa clausola
- c'è un giustificato motivo. Si deve trattare di cause intervenute dopo la conclusione del contratto e ben circostanziate. In nessun caso il finanziatore può introdurre una condizione del tutto nuova rispetto a quelle iniziali.

È possibile modificare i tassi di interesse solo nei contratti a tempo indeterminato. In questo caso, la proposta deve indicare anche come la modifica inciderà sull'importo dovuto e sulla periodicità delle rate.

Ogni volta che il finanziatore vuole modificare una o più condizioni, deve inviare al consumatore una comunicazione dal titolo *Proposta di modifica unilaterale del contratto*.

Nella proposta deve spiegare con chiarezza i motivi della modifica, in modo che il consumatore possa valutare se è giustificata, e deve inviare la proposta almeno due mesi prima che la modifica entri in vigore.

Se il consumatore condivide le motivazioni e accetta la modifica, non deve fare nulla. Se invece vuole rifiutare la proposta, prima che la modifica entri in vigore deve comunicare al finanziatore la sua intenzione di sciogliere il contratto. Potrà farlo senza motivare la sua decisione e senza alcun costo, alle condizioni precedenti alla modifica proposta, ma dovrà restituire con gli interessi la somma già ricevuta.

Rimborso anticipato

In qualsiasi momento il consumatore può restituire in anticipo, anche in parte, le somme dovute. In questo caso ha diritto a una riduzione dei costi del credito che deriva dalla minore durata del contratto. Tranne alcune eccezioni, il finanziatore potrebbe richiedere l'indennizzo di costi direttamente collegati al rimborso anticipato, da motivare con precisione. Ma in nessun caso l'indennizzo può superare l'1% della somma rimborsata.

I miei diritti

Il consumatore che ottiene un "credito ai consumatori" ha una serie di diritti garantiti dalla legge. Conoscerli è importante per fare la scelta migliore e più adatta alle proprie esigenze.

Al momento di scegliere

- Ricevere gratuitamente dal finanziatore o dall'intermediario del credito tutte le informazioni necessarie a confrontare le diverse offerte.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia di questa Guida.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé il modulo SECCI. Solo nel caso dell'apertura di credito in conto corrente le informazioni del SECCI possono essere contenute in altri documenti di trasparenza del conto corrente.
- Ricevere gratuitamente spiegazioni dal finanziatore o dall'intermediario del credito.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto anche prima della sua conclusione e senza impegno per le parti.
- Avere accesso al modulo SECCI e alla copia completa del contratto anche dal sito internet del finanziatore nei casi in cui è possibile concludere il contratto online.
- Conoscere il TAEG e l'importo totale dovuto.
- Essere informato immediatamente e gratuitamente dal finanziatore che il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, con l'indicazione della banca dati e degli elementi emersi.
- Richiedere alla banca dati indicata dal finanziatore copia del risultato della consultazione.
- Essere informato sulla possibilità e le conseguenze del rimborso anticipato del prestito.
- Essere informato su come ed entro quali termini è possibile recedere dal contratto.

Al momento di firmare

- Non ottenere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel modulo SECCI o in altro documento informativo.

- Per i contratti a tempo determinato ricevere gratuitamente, a richiesta, la tabella di ammortamento con il piano di restituzione del prestito.
- Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni. Le comunicazioni online dovute per legge sono sempre gratuite.
- Ricevere una copia del contratto firmato dal finanziatore, da conservare.

Durante il rapporto contrattuale

- Ricevere comunicazioni periodiche (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z) sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno. Contestare le comunicazioni periodiche entro i termini previsti dalla legge, cioè 60 giorni dal momento in cui si riceve la comunicazione.
- Ricevere comunicazione scritta della prima segnalazione di informazioni negative in una banca dati. Chiedere la correzione/cancellazione dei dati errati o imprecisi segnalati in una banca dati.
- Ricevere comunicazione scritta dell'eventuale cessione del credito o del contratto e far valere le proprie ragioni anche nei confronti del nuovo finanziatore.
- Ricevere dal finanziatore, con un preavviso di almeno due mesi e in forma scritta, la proposta di qualunque modifica delle condizioni contrattuali.
- Rifiutare la proposta di modifica senza spese, recedendo dal contratto.
- Recedere dal contratto senza obbligo di motivazione entro 14 giorni dalla sua conclusione, in qualsiasi momento se il contratto è a tempo indeterminato.
- In caso di inadempimento del fornitore dei beni o servizi e dopo averlo inutilmente sollecitato per le vie formali, chiedere lo scioglimento anche del contratto di credito e ottenere la restituzione delle somme già versate.
- Rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, anche in parte, la somma dovuta e avere una riduzione dei costi del credito.
- Per i contratti a tempo determinato, ottenere gratuitamente la tabella di ammortamento con il piano di restituzione del prestito.

Chiarimenti? Reclami? Ecco chi contattare

I contatti del finanziatore sono indicati in fondo a questa Guida.

Per ogni informazione il cliente può rivolgersi anche al call center del finanziatore, se ne ha uno.

I reclami vanno invece inviati per lettera raccomandata A/R o per email all'Ufficio Reclami del finanziatore, che deve rispondere entro 30 giorni.

Se l'Ufficio Reclami non risponde o la risposta non è soddisfacente, il cliente può presentare ricorso all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario.

L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti da una parte e le banche e le società finanziarie dall'altra, che offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell'ABF (> www.arbitrobancariofinanziario.it), dove sono pubblicate, tra l'altro, le decisioni dell'Arbitro, suddivise anche in base all'oggetto del ricorso, e le relazioni sull'attività dell'ABF.

Testi normativi di riferimento sui temi di questa Guida

- Il Testo Unico Bancario
  (> www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/TUB_ottobre_2012.pdf)

- Le regole della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"
  (> www.bancaditalia.it/vigilanza/relazioni-int-clienti/trasparenza)

Il credito ai consumatori dalla A alla Z

Centrale dei Rischi

Banca dati che opera presso la Banca d'Italia nella quale vengono registrate le segnalazioni di tutte le banche e di alcuni altri soggetti sulle inadempienze, sulle garanzie e sui debiti dei propri clienti che superano determinate soglie minime.

I finanziatori possono chiedere alla Centrale dei Rischi le informazioni sul debito totale di ciascun cliente potenziale nei confronti dell'intero sistema creditizio, cioè possono sapere se il cliente ha ricevuto prestiti da altri finanziatori. Ogni finanziatore riceve costantemente le informazioni sull'indebitamento della propria clientela.

Comunicazioni periodiche

Almeno una volta l'anno e comunque alla scadenza del contratto, il cliente deve ricevere una comunicazione chiara sull'andamento del rapporto contrattuale.

Per l'apertura di credito in conto corrente vale l'estratto conto.

La comunicazione deve essere fornita su carta o altro supporto durevole, quale un file o un'email, e deve indicare tutte le operazioni, anche se in modo sintetico.

Delegazione di pagamento

Finanziamento molto simile alla cessione del quinto dello stipendio, perché consente di aggiungere un ulteriore quinto allo stipendio cedibile, ottenendo così un finanziamento più alto. Chi la richiede delega irrevocabilmente il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio la rata del prestito concesso dalla banca o dalla finanziaria.

Anche per questo finanziamento, come per la cessione del quinto, la polizza assicurativa che copre il rischio di morte del debitore e/o il rischio di perdita dell'impiego è obbligatoria per legge.

Fideiussione

Impegno a garantire personalmente al creditore il pagamento del debito di un'altra persona. La garanzia è personale perché il creditore può rivalersi sull'intero patrimonio del garante.

Fido o affidamento

Somma che la banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a disposizione sul suo conto corrente. Questa operazione si chiama "apertura di credito in conto corrente".

Finanziatore

Soggetto autorizzato a concedere finanziamenti a titolo professionale. Può essere una banca oppure una società finanziaria.

Garanzia

La garanzia serve a tutelare il finanziatore se il cliente non riesce a rimborsare il prestito. Le garanzie si distinguono in reali e personali.

Le garanzie reali – il pegno e l'ipoteca – sono diritti sulle cose. Il pegno riguarda i beni mobili, come un gioiello. L'ipoteca riguarda i beni immobili, come le case, o i beni mobili registrati come le barche o le automobili. Se il cliente non riesce a rimborsare il prestito, il finanziatore può rivalersi facendo vendere il bene in garanzia.

Le garanzie personali sono legate al patrimonio della persona che le fornisce. La più diffusa è la fideiussione.

Intermediario del credito

Soggetto che propone i contratti di credito per conto del finanziatore e cura tutta l'attività di preparazione del contratto, fin dalla presentazione della proposta. Se è un agente in attività finanziaria può anche concludere il contratto.

Modulo SECCI

Il modulo SECCI (Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori) contiene tutte le informazioni utili perché il consumatore possa valutare nel modo più trasparente l'offerta di credito. Gli deve essere consegnato prima che firmi qualsiasi contratto di finanziamento.

OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori

L'OAM verifica i requisiti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e ne cura l'iscrizione negli elenchi ufficiali richiesti dalla legge. Per saperne di più e consultare gli elenchi: www.organismo-am.it

Rata

Somma che il cliente versa periodicamente alla banca o alla società finanziaria per restituire il prestito. È composta da una quota capitale, cioè il rimborso della somma prestata, e da una quota interessi, costituita dagli interessi maturati. La periodicità del pagamento è stabilita nel contratto, ma di solito le rate sono mensili.

Saldo di conto corrente

Indica la differenza tra l'importo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data e quindi la somma disponibile sul conto corrente. Se il saldo è negativo, vuol dire che sono state utilizzate somme non disponibili. In questo caso si parla di sconfinamento, cioè si va "in rosso".

SIC – Sistema di Informazioni Creditizie

I SIC sono banche dati private che raccolgono informazioni sull'accesso al credito dei cittadini e sull'andamento dei rapporti di credito. Banche e società finanziarie consultano i SIC prima di concedere un finanziamento e li alimentano con le informazioni che raccolgono durante tutta la durata del contratto.

Società finanziaria

Società non bancaria autorizzata che concede finanziamenti: leasing, factoring, credito ai consumatori, altri finanziamenti.

TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale

Indica il costo totale del finanziamento espresso in percentuale annua sul credito concesso. Comprende gli interessi e tutte le altre spese. Si calcola secondo modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

Per approfondire, è possibile chiedere chiarimenti all'intermediario o consultare il sito www.bancaditalia.it.

TAN - Tasso Annuo Nominale

Indica il tasso di interesse del finanziamento; non comprende commissioni e spese.

TEGM - Tasso Effettivo Globale Medio

Tasso in base al quale si calcola la soglia del tasso usurario, proibito dalla legge. Indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in conto corrente, crediti personali, leasing, factoring, mutui) due trimestri prima.

Usura

Reato che consiste nel prestare denaro a tassi considerati illegali perché troppo alti e quindi tali da rendere il rimborso del prestito molto difficile o impossibile.



Memo

- Verifico che il finanziatore sia autorizzato a svolgere attività di concessione di finanziamenti (mi aiutano gli estremi dell'iscrizione agli Elenchi della Banca d'Italia, che trovo nella carta intestata del finanziatore). ❑
- Controllo che l'intermediario del credito di cui si serve il finanziatore sia iscritto negli elenchi tenuti dall'Organismo degli agenti e dei mediatori (anche in questo caso gli estremi dell'iscrizione sono nella carta intestata dell'intermediario). ❑
- Non anticipo mai somme di denaro prima dell'apertura della pratica di finanziamento. ❑
- Confronto le offerte di finanziamento facendo riferimento al TAEG e non ad altri indicatori, quali il TAN, che non comprendono tutte le spese. ❑
- Faccio attenzione alle modalità di offerta e ai costi dell'eventuale polizza assicurativa. ❑
- Richiedo e leggo attentamente il modulo SECCI e la copia del contratto prima di firmare, per valutare con calma. ❑
- Faccio attenzione alla clausola che prevede la possibilità per il finanziatore di modificare le condizioni economiche. ❑
- Leggo con attenzione nel contratto le conseguenze in caso di ritardo nel pagamento delle rate. ❑
- Se mi rimane un dubbio, chiedo assistenza al finanziatore. ❑

A questo punto posso firmare

PS

- Nel corso del contratto verifico che nelle comunicazioni periodiche le spese inizialmente previste corrispondano a quelle effettivamente addebitate. ❑
- In caso di recesso o estinzione anticipata del finanziamento, verifico che le eventuali spese o costi addebitati successivamente corrispondano a quelli indicati nel contratto. ❑

La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana.

Tra i suoi obiettivi:
– assicurare la trasparenza dei servizi bancari e finanziari
– migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini
– aiutare i cittadini a capire i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli.

Le guide *In parole semplici* fanno parte di questi impegni.

www.bancaditalia.it

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Guida aggiornata al 31 ottobre 2013

14A00465

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valore dell'Esercito.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 308, datato 5 novembre 2013, al Tenente Colonnello Luigi DORE, nato il 23 luglio 1969 a Cagliari, è stata concessa una medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di battaglione, nel corso di un'operazione nell'area di Warya, nonostante i ripetuti e prolungati attacchi condotti con armi leggere, mortai e razzi, contro il suo Posto Comando, sprezzante del pericolo e incurante della propria incolumità fisica, dirigeva le proprie unità in una serie di reazioni volte a contrastare la minaccia ristabilendo la sicurezza nell'area. Fulgido esempio di Comandante che ha dato ulteriore lustro e prestigio all'Esercito Italiano nel contesto ISAF". Warya (Afghanistan), 22 – 25 novembre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309, datato 5 novembre 2013, al Capitano Fabio ARZU, nato il 17 aprile 1976 a Cagliari, è stata concessa una medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di compagnia, nel corso di una complessa operazione nell'area di Bala Murghab, accorreva in soccorso a un posto di controllo di militari afghani sotto attacco, perpetrato da insorti con l'impiego di mortai e di armi portatili, che causava la perdita di un poliziotto locale. Con indomito coraggio, singolare perizia e sprezzo del pericolo, alla testa dei propri soldati, consapevole dell'elevato rischio, guadagnava una posizione dominante dalla quale neutralizzava l'intervento ostile, salvaguardando l'incolumità del personale. Comandante che ha contribuito a dare ulteriore lustro e prestigio all'Esercito Italiano". Miranzai (Afghanistan), 19 dicembre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 310, datato 5 novembre 2013, al Capitano Alessandro MURA, nato il 18 maggio 1979 a Cagliari, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di Compagnia genio guastatori, nel corso di un'attività di pattugliamento congiunta con unità del Reggimento San Marco e dell'Esercito afghano, a seguito di un attacco su più fronti perpetrato da insorti con impiego di armi a tiro diretto e indiretto, d'iniziativa e con somma perizia, dirigeva il fuoco della propria unità, inibendo l'attacco diretto alle sue postazioni. Con assoluto coraggio, disponeva il reparto sulla fronte a tergo della colonna, consentendo all'intero dispositivo di riorganizzarsi e procedere in sicurezza all'esfiltrazione dall'area ostile. Fulgida figura di Comandante che ha contribuito a dare ulteriore lustro e prestigio all'Esercito Italiano". Bakwa (Afghanistan), 14 ottobre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 311, datato 5 novembre 2013, al Capitano Daniele PANICONI, nato il 4 ottobre 1980 a Roma, è stata concessa una medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di compagnia, nel corso di una complessa operazione di scorta a un convoglio, subiva una intensa e aggressiva imboscata perpetrata da insorti con l'impiego di armi portatili e mortai. Nelle concitate fasi dell'azione, incurante dell'incolumità fisica, con sprezzo del pericolo, coraggio e perizia, guidava la sua unità, coordinando anche il fuoco aereo al fine di contrastare l'azione degli insorti, riuscendo a farli ripiegare. Fulgido esempio di Ufficiale che ha dato lustro e prestigio all'Esercito Italiano nel contesto internazionale". Dourshouri (Afghanistan), 29 dicembre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 312, datato 5 novembre 2013, al Tenente Michele VERARDI, nato il 26 agosto 1984 a San Pietro Vernotico (BR), è stata concessa una medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di plotone, impiegato in un'operazione volta a garantire la sicurezza di un convoglio nell'area di Bala Murghab, subiva una intensa e aggressiva imboscata perpetrata da elementi ostili con l'impiego di armi portatili e razzi. Nel corso del violento conflitto, con sprezzo del pericolo, coraggio e singolare perizia, si portava alla testa dei propri fanti nei pressi di una delle postazioni ostili e riusciva a mettere in fuga gli insorti, salvaguardando l'incolumità fisica del proprio personale e consentendo al convoglio di proseguire il movimento. Splendida figura di Ufficiale che ha contribuito a elevare ulteriormente il prestigio dell'Esercito Italiano". Bala Murghab (Afghanistan), 27 ottobre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 313, datato 5 novembre 2013, al Maresciallo Ordinario Cesare CINUS, nato il 15 agosto 1970 a Cagliari, è stata concessa una medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di plotone fucilieri, nel corso di un'operazione di scorta a un convoglio, subiva una intensa e aggressiva imboscata perpetrata da insorti. Ricevuto l'ordine di muovere per fissare la minaccia, sprezzante del pericolo, appiedava dal mezzo e alla testa dei suoi fanti ingaggiava le postazioni avversarie. Il suo risoluto intervento, congiuntamente ad un efficace supporto di fuoco aereo, respingeva definitivamente l'offensiva. Splendida figura di Sottufficiale che ha dato ulteriore lustro all'Esercito Italiano e al Paese nel contesto internazionale". Gheira Shouri (Afghanistan), 31 dicembre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 314, datato 5 novembre 2013, al Sergente Claudio ARUI, nato il 21 gennaio 1982 ad Iglesias (CI), è stata concessa una medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di squadra fucilieri, nel corso di un'operazione di scorta a un convoglio nell'area di Bala Murghab, veniva coinvolto in un pesante attacco perpetrato da forze ostili con armi portatili e razzi. Ricevuto l'ordine di raggiungere la sommità di una collina, per dare copertura al personale del plotone, con sprezzo del pericolo manovrava con assoluta perizia la propria unità, riuscendo a contrastare e far ripiegare gli insorti. Sottufficiale che, con il suo coraggio e determinazione, ha contribuito a dare ulteriore lustro all'Esercito Italiano". Bala Murghab (Afghanistan), 27 ottobre 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 315, datato 5 novembre 2013, al Caporale Giuseppe MAZZELLA, nato il 19 ottobre 1989 a Nuoro, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Bersagliere, impiegato quale mitragliere di bordo in un pattugliamento congiunto con le Forze afghane nell'area di Bala Murghab, veniva attaccato da forze ostili con armi portatili, mortai e razzi. Nonostante il proprio mezzo venisse centrato da numerosi colpi, uno dei quali incendiava la cassetta portamunizioni, con estremo coraggio, sprezzo del pericolo e consapevole dell'elevato rischio, sostituiva prontamente la stessa e con rara perizia rispondeva efficacemente al fuoco ostile, contribuendo in maniera determinante a neutralizzare la minaccia. Eccezionale esempio di Volontario che ha contribuito a elevare ulteriormente l'immagine dell'Esercito Italiano". Saykh – Awlya (Afghanistan), 11 gennaio 2012.

14A00444

Conferimento di ricompense al merito di Marina.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 128 in data 2 dicembre 2013 al Signor Andrea MURA, nato il 13 settembre 1964 a Cagliari, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: "Per avere dato prova di coraggio, competenza e grande perizia sia meteo sia marinaresca, affrontando l'oceano in solitaria e divenendo vincitore della gara internazionale "Route du Rhum 2010", svoltasi su distanza di circa 4.000 miglia con la partenza da St. Malò a Pointe à Pitre (Guadalupe), con un tempo di 19 giorni, 9 ore, 40 minuti e 30 secondi precedendo di oltre un giorno il secondo classificato. La vittoria che ha avuto risonanza video e stampa a livello internazionale, ha esaltato il prestigio della marineria italiana". St. Malò (Francia) – Pointe à Pitre (Guadalupe), novembre 2010.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 132 in data 4 novembre 2013, al Primo Maresciallo incursore Procolo PISANO, nato il 28 settembre 1967 a Pozzuoli (NA), è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: "Sottufficiale responsabile delle attività veliche, in occasione delle regate per i campionati Italiano ed Europeo di vela classe J24, contribuiva alla conquista di entrambi i titoli. In tale contesto dimostrava encomiabile perizia marinaresca e straordinaria capacità professionale, amalgamando i diversi componenti dell'equipaggio e instaurando un eccezionale spirito di squadra e di sana competitività. Fulgido esempio di generosa abnegazione, con il suo operato contribuiva a rafforzare l'immagine e il prestigio nazionale ed internazionale della Marina Militare". Cannigione (OT), 25 maggio – 3 giugno 2012.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 133 in data 4 novembre 2013, al Secondo Capo nocchiere Alfredo BRANCIFORTE, nato il 15 ottobre 1976 a Ragusa, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: "Componente dell'equipaggio dell'imbarcazione "La Superba" dello sport velico della Marina Militare, in occasione delle regate per i campionati Italiano ed Europeo di vela classe J24, contribuiva alla conquista di entrambi i titoli. In tale contesto dimostrava straordinarie capacità professionali, eccezionale abilità marinaresca e un esemplare comportamento sportivo che riscuoteva il compiacimento di tutte le Istituzioni. Fulgido esempio di encomiabile perizia marinaresca, generosa abnegazione e capacità sportiva, con il suo operato dava lustro ed esaltava il prestigio della Marina Militare". Cannigione (OT), 25 maggio – 3 giugno 2012.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 134 in data 4 novembre 2013, al Sergente specialista del sistema di piattaforma/tecnico di macchine Ignazio BONANNO, nato il 14 ottobre 1981 a Marsala (TP), è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: ""Componente dell'equipaggio dell'imbarcazione "La Superba" dello sport velico della Marina Militare, in occasione delle regate per i campionati Italiano ed Europeo di vela classe J24, contribuiva alla conquista di entrambi i titoli. In tale contesto dimostrava straordinarie capacità professionali, eccezionale abilità marinaresca e

un esemplare comportamento sportivo che riscuoteva il compiacimento di tutte le Istituzioni. Fulgido esempio di encomiabile perizia marinaresca, generosa abnegazione e capacità sportiva, con il suo operato dava lustro ed esaltava il prestigio della Marina Militare"". Cannigione (OT), 25 maggio – 3 giugno 2012.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 135 in data 4 novembre 2013, al Sottocapo di 2^ classe nocchiere Simone SCONTRINO, nato il 15 gennaio 1982 a Marsala (TP), è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: "Componente dell'equipaggio dell'imbarcazione "La Superba" dello sport velico della Marina Militare, in occasione delle regate per i campionati Italiano ed Europeo di vela classe J24, contribuiva alla conquista di entrambi i titoli. In tale contesto dimostrava straordinarie capacità professionali, eccezionale abilità marinaresca e un esemplare comportamento sportivo che riscuoteva il compiacimento di tutte le Istituzioni. Fulgido esempio di encomiabile perizia marinaresca, generosa abnegazione e capacità sportiva, con il suo operato dava lustro ed esaltava il prestigio della Marina Militare". Cannigione (OT), 25 maggio – 3 giugno 2012.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 136 in data 4 novembre 2013, al Sottocapo di 1^ classe nocchiere Francesco LINARES, nato il 2 dicembre 1976 a Marsala (TP), è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: "Componente dell'equipaggio dell'imbarcazione "La Superba" dello sport velico della Marina Militare, in occasione delle regate per i campionati Italiano ed Europeo di vela classe J24, contribuiva alla conquista di entrambi i titoli. In tale contesto dimostrava straordinarie capacità professionali, eccezionale abilità marinaresca e un esemplare comportamento sportivo che riscuoteva il compiacimento di tutte le Istituzioni. Fulgido esempio di encomiabile perizia marinaresca, generosa abnegazione e capacità sportiva, con il suo operato dava lustro ed esaltava il prestigio della Marina Militare". Cannigione (OT), 25 maggio – 3 giugno 2012.

Con il decreto del Ministro della Difesa n. 137 in data 4 novembre 2013, al Sottocapo di 1ª classe incursore Massimo GHERARDUCCI, nato il 7 agosto 1976 a La Spezia, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: "Componente dell'equipaggio dell'imbarcazione "La Superba" dello sport velico della Marina Militare, in occasione delle regate per i campionati Italiano ed Europeo di vela classe J24, contribuiva alla conquista di entrambi i titoli. In tale contesto dimostrava straordinarie capacità professionali, eccezionale abilità marinaresca e un esemplare comportamento sportivo che riscuoteva il compiacimento di tutte le Istituzioni. Fulgido esempio di encomiabile perizia marinaresca, generosa abnegazione e capacità sportiva, con il suo operato dava lustro ed esaltava il prestigio della Marina Militare". Cannigione (OT), 25 maggio – 3 giugno 2012.

14A00445

Conferimento di ricompense al valore dell'Arma dei Carabinieri

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 61 in data 5 novembre 2013, al Maresciallo Capo Paolo Carluccio, nato il 9 gennaio 1973 a Mesagne (BR), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, unitamente ad altri militari, non esitava ad accorrere in ausilio di un commilitone fatto segno a proditoria azione di fuoco da parte di un pericoloso latitante che si era dato a precipitosa fuga per sottrarsi a un controllo, riuscendo, sebbene minacciato dal malvivente con una pistola, a costringerlo alla resa. L'intervento si concludeva con l'arresto del malfattore e di un suo correo, nonché con il sequestro dell'arma utilizzata. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». Manduria (TA), 29 marzo 2013.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 62, datato 5 novembre 2013, all'Appuntato Scelto Massimo Granziol, nato il 29 gennaio 1967 a Taranto, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava a porsi all'inseguimento di due individui che, per sottrarsi a un controllo, si erano dati a precipitosa fuga a bordo di un'autovettura. Dopo aver costretto i malviventi ad arrestare la marcia e ad abbandonare il mezzo, riusciva a bloccare uno dei due fuggitivi, mentre il complice, pericoloso latitante, faceva proditoriamente fuoco contro il commilitone. L'intervento si concludeva con l'arresto di entrambi i malfattori e il sequestro dell'arma utilizzata. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». Manduria (TA), 29 marzo 2013.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 63, datato 5 novembre 2013, al Brigadiere Antonio Giovannini, nato il 5 luglio 1964 a Tuscania (VT), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Libero dal servizio e disarmato, occasionalmente presente all'interno di un esercizio pubblico, con ferma determinazione ed esemplare iniziativa, non esitava ad affrontare un uomo che, impugnando un fucile a canne mozze, in evidente stato di ebbrezza alcolica, era in procinto di far uso dell'arma contro un avventore del locale. Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, il militare si frapponeva prontamente tra il cliente e il malintenzionato, riuscendo a disarmare l'aggressore e, unitamente ad altra persona, a immobilizzarlo e a trarlo in arresto. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». Tuscania (VT), 17 dicembre 2012.

14A00446

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nell'aeroporto «San Giacomo» di Bolzano.

Con decreto interdirettoriale n. 128/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio alla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota di sedime demaniale facente parte dell'aeroporto «San Giacomo» di Bolzano, riportata nel Catasto del Comune di Dodiciville (BZ) alla Partita Tavolare C.C. 327/II particella 2395/3 e nel Catasto del Comune di Laives (BZ) alla Partita Tavolare C.C. 510/II particelle 834/4 e 834/5, per una superficie complessa di mq. 5.312, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Aeronautica.

14A00482

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile «Ex Poligono», in Pescara.

Con decreto interdirettoriale n. 12 7/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex poligono t.s.n.», sito nel Comune di Pescara, riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 33 mappali n. 535 e 537 e al foglio n. 34 mappale n. 510, per una superficie complessiva di mq 5.858, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A00483

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile «Poligono T.S.N.», in Milano.

Con decreto interdirettoriale n. 118/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area demaniale esterna al muro perimetrale del Poligono T.S.N., sita nel Comune di Milano, riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 179 particella n. 112, per una superficie complessiva di mq 295, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa.

14A00484

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo G.E.S.A. sas, in Torino.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

G.E.S.A. sas - Corso Peschiera, 238 - Torino.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 9 dicembre 2013.

14A00438

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo 3P sas, in Roma.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

- 3P sas - Via Filippo Chiappini, 15 - Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 9 dicembre 2013.

14A00439

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo SOVIT Srl, in Parma.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

SOVIT Srl - Via Venezia, 195 - Parma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'8 gennaio 2014.

14A00440

Rinuncia dell'Organismo S.T.I. Srl, in Sora all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01.

Vista la comunicazione della società S.T.I. s.r.l. in data 21 ottobre 2013, protocollo MiSE n. 187216, del 14 novembre 2013, relativa alla rinuncia ad effettuare le verifiche ai sensi del DPR 462/01;

Visto il decreto direttoriale del 20 dicembre 2013, è accettata la rinuncia dell'Organismo S.T.I. s.r.l. con sede in Via Tofano 42/b – Sora (FR) all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie, ai sensi del DPR 462/01; pertanto il decreto ministeriale del 21 ottobre 2013 cessa di avere efficacia.

14A00441

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della «Valdhotel - Gruppo acquisti - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Gressoney-La-Trinité.

Il Dirigente della Struttura attività produttive e cooperazione, con provvedimento dirigenziale n. 36 in data 13 gennaio 2014, ha disposto la conversione dello scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore della società cooperative «Valdhotel - Gruppo Acquisti - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» - Località Capoluogo - 11020 Gressoney-La-Trinité - Partita I.V.A. 00358040079 - costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Favre in data 26 novembre 1980 - in quello senza liquidatore. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Struttura attività produttive e cooperazione dell'Assessorato regionale alle attività produttive, energia e politiche del lavoro intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

14A00464

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 24 dicembre 2011 n. 288 in relazione degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2014 ha provveduto all'affidamento di un servizio di Analisi geotecniche di laboratorio a supporto della campagna di indagini da realizzarsi nell'ambito territoriale afferente ai tratti terminali del Torrente Osa e del Fiume Albegna nel Comune di Orbetello;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 15 gennaio 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

14A00447

Approvazione dell'ordinanza n. 33 del 24 dicembre 2013

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 24 dicembre 2011 n. 288 per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n. 33 del 24 dicembre 2013 ha provveduto all'affidamento di un servizio di supporto geologico e geologico/tecnico e campagna di indagini geofisica da realizzarsi nell'ambito territoriale afferente ai trattati terminali del Torrente Osa e del Fiume Albegna nel comune di Orbetello a seguito dell'evento del novembre 2012;

che l'ordinanza è disponibile sul bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il personrso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

14A00463

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-024) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100140130

€ 1,00